

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM348242

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	Agreement for the Transfer of Branch of Business		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE Società Cooperativa Agricola		01/01/2015	CORPORATION: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	PARMALAT S.P.A.		
Street Address:	Via delle Nazioni Unite 4		
City:	Collecchio (PARMA)		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	43044		
Entity Type:	JOINT STOCK COMPANY: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	4383477	LATTERIE FRIULANE DAL 1933	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	2126618002		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	212-661-8000		
Email:	lberrios@lmiplaw.com		
Correspondent Name:	JONATHAN MYERS		
Address Line 1:	30 Broad Street		
Address Line 2:	21st Floor		
Address Line 4:	NEW YORK, NEW YORK 10004		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	GLPM-1006-TM		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	JONATHAN MYERS		
Address Line 1:	30 BROAD STREET		
Address Line 2:	21ST FLOOR		
Address Line 4:	NEW YORK, NEW YORK 10004		
NAME OF SUBMITTER:	Jonathan Myers		

OP \$40.00 4383477

SIGNATURE:	/jonathan myers/
-------------------	------------------

DATE SIGNED:	07/16/2015
---------------------	------------

Total Attachments: 57

source=Italian deed of assignment#page1.tif
source=Italian deed of assignment#page2.tif
source=Italian deed of assignment#page3.tif
source=Italian deed of assignment#page4.tif
source=Italian deed of assignment#page5.tif
source=Italian deed of assignment#page6.tif
source=Italian deed of assignment#page7.tif
source=Italian deed of assignment#page8.tif
source=Italian deed of assignment#page9.tif
source=Italian deed of assignment#page10.tif
source=Italian deed of assignment#page11.tif
source=Italian deed of assignment#page12.tif
source=Italian deed of assignment#page13.tif
source=Italian deed of assignment#page14.tif
source=Italian deed of assignment#page15.tif
source=Italian deed of assignment#page16.tif
source=Italian deed of assignment#page17.tif
source=Italian deed of assignment#page18.tif
source=Italian deed of assignment#page19.tif
source=Italian deed of assignment#page20.tif
source=Italian deed of assignment#page21.tif
source=Italian deed of assignment#page22.tif
source=Italian deed of assignment#page23.tif
source=Italian deed of assignment#page24.tif
source=Italian deed of assignment#page25.tif
source=Italian deed of assignment#page26.tif
source=Italian deed of assignment#page27.tif
source=Italian deed of assignment#page28.tif
source=Italian deed of assignment#page29.tif
source=Italian deed of assignment#page30.tif
source=Italian deed of assignment#page31.tif
source=Italian deed of assignment#page32.tif
source=Italian deed of assignment#page33.tif
source=Italian deed of assignment#page34.tif
source=Italian deed of assignment#page35.tif
source=Italian deed of assignment#page36.tif
source=Italian deed of assignment#page37.tif
source=Italian deed of assignment#page38.tif
source=Italian deed of assignment#page39.tif
source=Italian deed of assignment#page40.tif
source=Italian deed of assignment#page41.tif
source=Italian deed of assignment#page42.tif
source=Italian deed of assignment#page43.tif
source=Italian deed of assignment#page44.tif

source=Italian deed of assignment#page45.tif
source=Italian deed of assignment#page46.tif
source=Italian deed of assignment#page47.tif
source=Italian deed of assignment#page48.tif
source=Italian deed of assignment#page49.tif
source=Italian deed of assignment#page50.tif
source=Italian deed of assignment#page51.tif
source=English translation of assignment deed#page1.tif
source=English translation of assignment deed#page2.tif
source=English translation of assignment deed#page3.tif
source=English translation of assignment deed#page4.tif
source=English translation of assignment deed#page5.tif
source=English translation of assignment deed#page6.tif

Rep.n.07084

Racc.n.37832

----- CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA -----

I sottoscritti: -----

- DEL FIERO dott.ssa MICHELA, nata a Gorizia il giorno 21 febbraio 1967, domiciliata per la carica a Campoformido (UD), Via Pietro Zorutti n.98, la quale dichiara di agire in quest'atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: -----

"CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", con sede legale a Campoformido (UD), Via Pietro Zorutti n.98, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine: 00164830309, nel prosieguo del presente atto indicata per brevità anche "CCLF" o il "Cedente"); -----

e ciò in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2014; -----

- DEL MONACO dott. LUIGI, nato a Napoli il giorno 10 luglio 1964, domiciliato per la carica a Collecchio (PR), Via delle Nazioni Unite n.4, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome e per conto della società: -----

- "FARMALAT S.p.A.", con sede legale a Collecchio (PR), Via delle Nazioni Unite n.4, capitale sociale deliberato per Euro 1.840.000.000,00, sottoscritto e versato per Euro 1.831.968.949, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 04030970968, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "ESA SA", nel prosieguo del presente atto indicata per brevità anche "Parmalat" o il "Cessionario" e, insieme al Cedente, le "Parti"; -----

giusta procura speciale autenticata nella firma in data 19 dicembre 2014, n.50734/22578 di rep. notaio dott. Carlo Maria Canali di Parma, che, in copia conforme all'originale, viene allegata al presente atto come Allegato (A); -----
innanzi tutto -----


----- FAREMMENTO CHE: -----

(A) CCLF è titolare di un ramo di azienda (il "Ramo di Azienda"), composto dai beni e rapporti giuridici individuati nel successivo paragrafo 2.1, per lo svolgimento dell'attività di produzione, lavorazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti lattiero caseari (l'"Attività"). -

(B) Con lettere inviate in data 30 settembre 2014 e 22 ottobre 2014 e accettate da CCLF, rispettivamente, in data 30 settembre 2014 e 25 ottobre 2014, Parmalat ha manifestato al Cedente, in via preliminare e non vincolante, il proprio interesse all'acquisizione del Ramo di Azienda. -----


(C) A partire dal mese di ottobre 2014 Parmalat ha condotto una attività di due diligence sul Ramo di Azienda (la "Due Diligence"). -----

(D) In data 9 dicembre 2014, le Parti hanno inviato alle rispettive rappresentanze sindacali le comunicazioni previste



REGISTRATO A UDINE
il 14/12/2015
al n. 342 - A.P. IT

AVV. BRUNO PANVELLA



dall'art. 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con riferimento al possibile trasferimento del Ramo di Azienda a Parmalat. In data 6 dicembre 2014, le Parti hanno avviato l'esame congiunto previsto dall'art. 47, comma 2, della l. 428/1990 e la consultazione si è esaurita, con esito positivo, in data 15 dicembre 2014.

(E) In data odierna, Parmalat ha dato comunicazione preventiva dell'acquisizione del Ramo di Azienda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (la "Legge Antitrust"), nel testo di cui all'Allegato (E) del presente Contratto.

(F) Sempre in data odierna, le Parti hanno stipulato un contratto di somministrazione di latte, di durata pari a 10 (dieci) anni (il "Contratto di Somministrazione"), nel testo di cui all'Allegato (F) del presente Contratto.

(G) CCLF intende vendere a Parmalat, che intende acquistare, il Ramo di Azienda nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto di Cessione.

----- TUTTO CIO' PREMESSO -----

----- LE PARTI CONVENGONO E STIPOLANO QUANTO SEGUE -----

1 Premesse - allegati - INTERPRETAZIONE -----

1.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto di Cessione. -

1.2 Costituiscono Allegati al presente Contratto di Cessione:

Allegato (A): Procura Parmalat; -----

Allegato (B): Notifica Antitrust; -----

Allegato (F): Contratto di Somministrazione; -----

Allegato 1.3(a): Evento 6 Giugno 2014; -----

Allegato 1.3(b): Denuncia apertura sinistro; -----

Allegato 1.3(c): Situazione Contabile di Riferimento o detraqli; -----

Allegato 2.1.2(A)(i): Elenco Immobili; -----

Allegato 2.1.2(A)(ii): Elenco Mobili; -----

Allegato 2.1.2(A)(iii): Elenco Partecipazioni; -----

Allegato 2.1.2(A)(iv): Elenco Magazzino; -----

Allegato 2.1.2(A)(v): Elenco Proprietà Intelletuali e Industriali; -----

Allegato 2.1.2(A)(vi): Elenco Permessi; -----

Allegato 2.1.2(A)(ix): Elenco Lavoratori; -----

Allegato 2.1.2(A)(x): Elenco Conti Correnti; -----

Allegato 2.1.2(B)(i): Debiti Finanziari; -----

Allegato 2.1.2(B)(iii): Garanzie ed Impegni; -----

Allegato 2.2.2(A): Immobili CCLF; -----

Allegato 2.2.2(B): Crediti e Debiti Esclusi; -----

Allegato 6.1.7: Elenco Clienti; -----

Allegato 6.1.8: Debiti verso Fornitori; -----

Allegato 6.1.9(A): Protesti relative all'Evento 6 Giugno 2014; -----

Allegato 6.1.9(B): Controversie Pendenti; -----

Allegato 6.1.10(a): Appalti; -----

Allegato 5.1.10(b): Controversie giuslavoristiche. -----

Allegati (B), (C) e (D): Certificati di destinazione urbanistica; -----

Allegati (G), (H), (I) e (L): Attestati di prestazione energetica. -----

1.3 In aggiunta alle definizioni contenute nelle premesse e nelle altre clausole del Contratto di Cessione e dei suoi Allegati, e salvo che siano diversamente definiti in altre parti dello stesso o nei suoi Allegati, i termini e le espressioni qui elencati in ordine alfabetico, ove contraddistinti con lettera iniziale maiuscola, hanno il significato che segue: -----

"AGCM" indica l'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato; -----

"Certificato Fiscale" indica il certificato fiscale di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

"Condizioni Risolutive": indica le condizioni risolutive previste dal successivo articolo 4.1.1; -----

"Contratto di Cessione" o "Contratto": indica il presente contratto di cessione del Ramo di Azienda, comprensivo di premesse e Allegati; -----

"Data di Efficacia": il 1° gennaio 2015; -----

"Data di Stipulazione": indica la data di stipulazione del presente Contratto di Cessione ossia il 30 dicembre 2014; ----

"DURC": indica il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" di cui alla Legge 22 novembre 2002, n. 266 e successive modificazioni; -----

"Esperto" indica KPMG S.p.A., alla quale le Parti hanno conferito in data odierna incarico di dare corso alle attività previste al successivo paragrafo 4.2.4; -----


"Evento 6 Giugno 2014": indica l'evento meglio descritto nell'Allegato 1.3(a) per il quale OCLF ha attivato le coperture assicurative in essere, il tutto come meglio dettagliato nella documentazione qui acclusa sub Allegato 1.3(b); -----

"Giorno Lavorativo" indica ciascun giorno di calendario, diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche nei Comuni di Udine e Parma sono aperte al pubblico per l'esercizio delle attività di sportello; -----

"Principi Contabili" indica i principi contabili adottati dall'Organismo Italiano di Contabilità come applicati dal Cedente nella redazione dei propri precedenti bilanci annuali ed infrannuali -----

"Situazione Patrimoniale Definitiva" indica la situazione patrimoniale del Ramo di Azienda al 31 dicembre 2014, che dovrà essere predisposta secondo i Principi Contabili ai sensi del successivo paragrafo 4.2.4(A); -----

"Situazione Contabile di Riferimento" indica la situazione contabile del Ramo di Azienda al 30 settembre 2014, redatta secondo i Principi Contabili e riportata nell'Allegato 1.3(c)



TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0006

del presente Contratto. -----

1.4 Ove il contesto lo richieda, nel Contratto di Cessione i termini singolari includeranno i plurali, e viceversa, e i maschili si riferiranno anche ai femminili, e viceversa. -----

1.5 Le rubriche degli articoli ed i titoli degli Allegati sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto. -----

1.6 Nel presente Contratto, l'espressione "per quanto a conoscenza del Cedente", indica non solo l'effettiva conoscenza del Cedente, ma anche quella che lo stesso dovrebbe avere usando l'ordinaria diligenza richiesta all'amministratore delegato di una società operante nello stesso settore del Cedente al quale siano stati conferiti usuali poteri di ordinaria amministrazione. -----

2 Oggetto -----

2.1 Cessione del Ramo di Azienda -----

2.1.1 CCLF vende e trasferisce a Parmalat, che acquista, la piena ed esclusiva proprietà del Ramo di Azienda, con effetto dalle ore 09.00.00 della Data di Efficacia, nei termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto. -----

2.1.2 Il Ramo di Azienda è composto esclusivamente dai seguenti beni e rapporti giuridici, da intendersi connessi tra loro da un vincolo di funzionalità e coordinazione, per il conseguimento del medesimo fine produttivo: -----



(A) Attività: -----

- (i) i soli beni immobili individuati nell'Allegato 2.1.2(A)(i) e le relative pertinenze; -----
- (ii) tutti i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i veicoli, gli arredi e gli altri beni mobili, utilizzati e/o necessari per l'esercizio dell'Attività, come individuati nell'Allegato 2.1.2(A)(ii); -----
- (iii) le sole partecipazioni sociali individuate nell'Allegato 2.1.2(A)(iii) (le "Partecipazioni"); -----
- (iv) le rimanenze di magazzino come individuate nell'Allegato 2.1.2(A)(iv) (il "Magazzino"), nella consistenza che esse avranno alla data del 31 dicembre 2014; -----
- (v) tutti i diritti e titoli di proprietà intellettuale e industriale utilizzati e/o necessari per l'esercizio dell'Attività, come individuati nell'Allegato 2.1.2(A)(v) (le "Proprietà Intellettuali e Industriali"); -----
- (vi) tutti i permessi, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni le certificazioni e i nulla osta utilizzati e/o necessari, anche ai sensi della normativa applicabile, per l'esercizio dell'Attività, come individuati nell'Allegato 2.1.2(A)(vi) (i "Permessi"); -----

- (vii) tutti i contratti inerenti il Ramo di Azienda (ivi inclusi i contratti sottostanti i Debiti Finanziari, come infra definiti e individuati); -----
 - (viii) tutti i crediti commerciali diversi dai crediti indicati nell'Allegato 2.2.2(B); -----
 - (ix) tutti i rapporti contrattuali di lavoro con tutti i dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo e agenti relativi al Ramo di Azienda, come meglio individuati nell'Allegato 2.1.2(A)(ix); -----
 - (s) i soli conti correnti indicati nell'Allegato 2.1.2(A)(x) (i "Conti Correnti"); -----
 - (B) Passività; -----
 - (i) tutti i debiti verso banche individuati nell'Allegato 2.1.2(B)(1) (i "Debiti Finanziari"); in particolare tra i debiti che il cessionario si accolla vi è anche il debito residuo nei confronti della "BANCA POPOLARE FRIULADRIA SOCIETA' PER AZIONI", con sede a Fordenone, derivante dal mutuo fondiario di originari Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), concesso al cedente con il contratto di data 8 ottobre 2013 n. 85358/36645 di rep. notaio avv. Bruno Panella di Udine, registrato a Udine il 9 ottobre 2013 al n. 11395 Serie 1T; mutuo garantito dall'ipoteca iscritta a Udine il 10 ottobre 2013 al nn. 21503 R.G. e 2977 R.P., per complessivi Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero), a peso dell'immobile in Comune di Campoformido F.18 mapp. 52 sub.5 (ora sub.6). -----
 - (ii) tutti i debiti verso fornitori diversi dai debiti indicati nell'Allegato 2.2.2(B); -----
 - (iii) le garanzie e gli impegni individuati nell'Allegato 2.1.2(B)(iii); -----
 - (iv) il trattamento di fine rapporto e le altre indennità di fine rapporto (incluse le indennità per ferie maturate e non godute) dovute ai sensi di legge e/o di contratto collettivo ai lavoratori di pertinenza del Ramo di Azienda e a titolo di 14° mensilità, come individuati nell'Allegato 2.1.2(A)(ix); -----
 - (v) le indennità dovute ai sensi di legge e/o di accordo economico collettivo alla cessazione del rapporto con gli agenti individuati nell'Allegato 2.1.2(A)(ix); ---
- e fermo in ogni caso che tutte le attività e passività del Ramo di Azienda come sopra individuate saranno trasferite alla Data di Efficacia del Cedente al Cessionario nella consistenza descritta nella Situazione Contabile di Riferimento, così come sarà modificata sino alla Data di Efficacia per effetto dell'ordinaria attività di impresa e del normale corso degli affari. -----

2.2 Esclusioni -----

2.2.1 Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono



che il Ramo di Azienda non comprende - e, pertanto, non saranno trasferiti a Parmalat - beni e rapporti giuridici diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.2. ---

2.2.2 Senza limitazione di quanto previsto al precedente paragrafo 2.2.1, le Parti si danno atto e riconoscono che sono esclusi dal Ramo di Azienda: -----

- (A) gli immobili di cui all'Allegato 2.2.2(A) (gli "Immobili CCLF"); -----
- (B) i crediti e debiti del Cedente individuati nell'Allegato 2.2.2(B); -----
- (C) tutte le disponibilità liquide (cassa e banche attive) del Cedente; -----
- (C) tutti i diritti di indennizzo (anche assicurativo) che dovessero essere riconosciuti al Cedente a fronte di reclami, pretese e/o contestazioni relative all'Evento 6 giugno 2014; -----
- (D) ogni passività relativa all'Evento 6 Giugno 2014, fermo quanto previsto dal successivo articolo 7. -----

Per quanto occorrer possa, le Parti si danno atto che tutti i conguagli attivi e passivi relativi alla qualità del latte consegnato al Cedente entro il 31 dicembre 2014 restano di competenza dello stesso Cedente. -----

2.3 Effetti della cessione del Ramo di Azienda -----

2.3.1 Con decorrenza dalle ore 00.00.00 della Data di Efficacia, e ferme in ogni caso le Condizioni Risolutive di cui al successivo paragrafo 4.1: -----

- (A) il Ramo d'Azienda sarà trasferito al Cessionario nella consistenza descritta nella Situazione Contabile di Riferimento così come sarà modificata sino alla Data di Efficacia per effetto dell'ordinaria attività di impresa e del normale corso degli affari; -----
- (B) il Cessionario: -----

- (i) subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti alla Data di Efficacia che costituiscono il Ramo di Azienda e, in particolare: ---
 - (i) conseguirà la proprietà e/o la titolarità dei beni e dei diritti tutti specificati nel precedente paragrafo 2.1.2(A); -----
 - (ii) subentrerà in tutti i contratti specificati nel precedente paragrafo 2.1.2(A) e, conseguentemente, in tutti i diritti e le obbligazioni ivi previsti; -----
 - (iii) acquisterà i crediti specificati nel precedente paragrafo 2.1.2(A), essendo inteso e convenuto che qualora, successivamente alla Data di Stipulazione e/o alla Data di Efficacia, il Cedente riceva il pagamento di alcuno dei predetti crediti dovrà darne comunicazione scritta al Cessionario e versarne il relativo importo nei Conti Correnti entro il 1° (primo)

Giorno lavorativo successivo alla data del relativo incasso; -----
(iv) assumerà i debiti e le passività specificate nel precedente paragrafo 2.1.2(B); e -----
(2) sarà immesso nel possesso del Ramo di Azienda e dei singoli beni che lo compongono; -----
il tutto senza soluzione di continuità nell'esercizio dell'Attività oggetto del Ramo di Azienda. -----

2.3.2 Il Cessionario si impegna nei confronti del Cedente a provvedere al pronto ed esatto adempimento dei debiti compresi nel Ramo di Azienda e a tenere il medesimo Cedente manlevato e indenne da ogni e qualunque costo, perdita, danno, richiesta, pretesa e/o azione derivanti da, o connessi, a tali debiti; il tutto nel limite dell'importo di tali debiti alla data del 31 dicembre 2014, fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 6.1.8. -----

Le parti si obbligano a fare quanto necessario affinché la banca creditrice aderisca all'accollo del mutuo di cui al precedente art. 2.1.2(B)(i), con liberazione del debitore originario. A tal fine, la società "CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 1275 c.c., espressamente consente il mantenimento dell'ipoteca dalla stessa società concessa a garanzia del finanziamento sopra menzionato. -----

2.3.3 Il Cedente si impegna a mantenere manlevato e indenne il Cessionario da ogni e qualunque costo, perdita, danno e/o azione derivante da richieste e/o pretese per debiti diversi e/o ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente paragrafo 2.3.2, inclusi anche eventuali debiti o passività del Ramo di Azienda sorti o manifestatisi successivamente alla Data di Efficacia, laddove gli stessi siano imputabili a condotte (attive od omissive) del Cedente (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i debiti e/o le passività derivanti dall'Evento 6 giugno 2014). -----



2.3.4 Resta inteso e convenuto, per quanto occorrer possa, che: -----

(A) il Cessionario non subentrerà né si sostituirà al Cedente in alcuna delle controversie pendenti alla Data di Stipulazione, come meglio individuate nell'Allegato 6.1.9(B) e nell'Allegato 6.1.10(b); -----

(B) il Cedente terrà il Cessionario manlevato e indenne da ogni e qualsiasi pregiudizio, spesa, onere e/o costo che lo stesso Cessionario dovesse sopportare in relazione alle predette controversie. -----

2.4 Gestione interinale -----

Nel periodo compreso tra la Data di Stipulazione (inclusa) e la Data di Efficacia (esclusa), il Cedente si obbliga ad esercitare l'Attività in conformità alle norme applicabili e alle obbligazioni assunte, gestendo il Ramo di Azienda nei limiti dell'ordinaria e diligente amministrazione e in modo



tale da non determinare la violazione, falsità, incompletezza e/o inesattezza delle Dichiarazioni e Garanzie prestato ai sensi del successivo paragrafo 6.1. -----

3 Prezzo e modalità di pagamento -----

3.1 Prezzo -----

3.1.1 Le Parti convengono che il corrispettivo per la cessione del Ramo di Azienda è pari ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) (il "Prezzo"). -----

3.1.2 Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il Prezzo deve ritenersi quale corrispettivo onnicomprensivo per la cessione del Ramo di Azienda e, dunque, di ogni bene e rapporto giuridico ivi compreso e che nella determinazione del Prezzo si è tenuto conto del fatto che il Cessionario si accolla i debiti e le passività del Ramo di Azienda indicati nel paragrafo 2.1.2(B) del presente Contratto e negli Allegati ivi richiamati. -----

3.1.3 Ai soli fini delle imposte indirette gravanti sul presente atto le parti riconoscono che i valori imputabili ai singoli asset sono quelli risultanti dall'Allegato 1.3(c) "Situazione Contabile di Riferimento e dottagli". -----

3.2 Modalità di pagamento -----

3.2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cedente dà atto di aver anticipatamente ricevuto dal Cessionario il pagamento del Prezzo, con ciò rilasciandone ampia quietanza di saldo, con rinuncia a qualsiasi diritto di ipoteca legale nascente dal presente atto. -----

3.2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, consapevoli della sanzione amministrativa prevista dal citato art.35, applicabile in caso di omessa, incompleta e mendace indicazione dei dati, e consapevoli altresì dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria, sotto la propria personale responsabilità, entrambe le parti, cedente e cessionaria, come sopra rappresentate: -----

a) dichiarano che il pagamento del corrispettivo netto di cessione pari a Euro 1,00 (uno virgola zero zero) è avvenuto, come da richiesta della parte cedente, mediante corresponsione di denaro contante; -----

b) dichiarano di non essersi avvalse di mediatori. -----

4 Condizioni RISOLUTIVE -----

4.1 Condizioni Risolutive -----

4.1.1 Il presente Contratto di Cessione si risolverà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1353 e seguenti del cod. civ., al verificarsi di alcune dei seguenti eventi (le "Condizioni Risolutive"): -----

(A) qualora, (i) entro la data del 31 gennaio 2015, l'AGEN non abbia comunicato alle Parti di non ritenere necessario l'avvio di un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della Legge Antitrust, in relazione all'operazione

TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0011

contemplata dal presente Contratto; ovvero (ii) se tale istruttoria è stata avviata, la medesima non si sia conclusa nel senso di autorizzare la transazione qui contemplata senza imporre alcun onere o alcuna condizione in capo al Cessionario per l'esecuzione della stessa; -----

(B) qualora, entro la data del 17 marzo 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non abbia emesso un provvedimento, con il quale confermi, senza riserve ed eccezioni, il subentro del Cessionario, con effetto dalla Data di Efficacia, nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria approvato con Decreto n. 85401 del 17 ottobre 2014; -----

(C) qualora, dal DURC risultino - con riferimento alla data del 31 dicembre 2014 -mandati versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti ai sensi di legge per importi (inclusivi delle eventuali sanzioni) complessivamente superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila); -----

(D) qualora, dal Certificato Fiscale risultino - con riferimento alla data del 31 dicembre 2014 -contestazioni, debiti e/o violazioni per l'anno 2012, 2013 e 2014 di ammontare complessivo superiore all'importo (inclusivo delle eventuali sanzioni) di Euro 10.000,00 (diecimila); -----



(E) qualora il latte o altri prodotti messi in commercio dal Cedente prima della Data di Efficacia ovvero presenti nel magazzino del Cedente al 31 dicembre 2014 e messi in commercio dal Cessionario entro la relativa data di scadenza siano stati fatti oggetto di recall entro il 10 febbraio 2015, per fatti imputabili al Cedente; -----

(F) qualora i Debiti Finanziari alla data del 31 dicembre 2014 siano di importo superiore a Euro 5.750.000,00 (cinque milioni e setttsento cinquantamila); -----

(G) qualora, successivamente alla Data di Efficacia ed entro la data in cui risulti impossibile l'avveramento di tutte le altre Condizioni Risolutive, si verificano violazioni delle Dichiarazioni e Garanzie prestate dal Cedente ai sensi del successivo paragrafo 6.1 (diverse da quella contemplata nel precedente paragrafo 4.1.1(F)) ovvero le stesse risultino sotto alcun profilo non vere, complete ed esatte, e ciò sia suscettibile di dar luogo, individualmente o complessivamente, ad un Indennizzo di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione). -----

4.1.2 Le Condizioni Risolutive sono poste nell'esclusivo interesse del Cessionario, il quale, pertanto, avrà facoltà di rinunciarvi, in tutto o in parte e in ogni momento, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Cedente entro il termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui il Cessionario abbia avuto conoscenza del loro avveramento (che il Cessionario si impegna a comunicare al Cedente entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo). -----

4.2 Verifica delle Condizioni Risolutive -----



4.2.1 Ai fini della verifica delle Condizioni Risolutive di cui ai precedenti paragrafi 4.1.1(C) e 4.1.1(D), entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Data di Efficacia, il Cessionario richiederà agli uffici e alle autorità competenti il rilascio del DURC e del Certificato Fiscale. -----

4.2.4 Ai fini della verifica della Condizione Risolutiva di cui al precedente paragrafo 4.1.1(F): -----

(A) entro il 15 febbraio 2015, il Cedente dovrà inviare all'Esperto la Situazione Contabile di Riferimento nonché redigere e consegnare al medesimo Esperto Situazione Patrimoniale Definitiva, predisposta in conformità ai Principi Contabili; -----

(B) entro il 5 marzo 2015, l'Esperto dovrà, sulla base della Situazione Contabile di Riferimento e della Situazione Patrimoniale Definitiva nonché sulla base delle ulteriori verifiche all'uopo necessarie, verificare l'effettivo importo dei Debiti Finanziari. Nel rendere le proprie determinazioni, l'Esperto procederà secondo equo apprezzamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349 cod. civ., essendo inteso e convenuto che le relative determinazioni non potranno comportare alcuna revisione del Prezzo. -----

4.3 Avveramento delle Condizioni Risolutive -----

In caso di avveramento di alcuna delle Condizioni Risolutive e salvo che il Cessionario rinunci ad avvalersi della stessa ai sensi del precedente paragrafo 4.1.2, il presente Contratto si intenderà risolto con effetto dalla Data di Stipulazione e le Parti saranno tenute a compiere le attività di rispettiva competenza, sostenendone i costi e le spese, al fine di ripristinare lo stato quo ante. -----

5 OBBLIGO di cooperazione -----

Le Parti si obbligano a prestarsi reciprocamente ogni collaborazione necessaria, compiendo ogni atto nonché sottoscrivendo e scambiando ogni dichiarazione, documento, informazione, dato, istanza, richiesta o atto pubblico o privato, necessario o opportuno o, comunque, utile, al fine di garantire la corretta e regolare esecuzione del trasferimento del Ramo di Azienda in conformità ai termini e condizioni previsti dal presente Contratto. A titolo esemplificativo, ciascuna Parte, nell'ambito dell'obbligo di cooperazione che precede, assicura, quindi, all'altra Parte ogni collaborazione necessaria per addivenire alla voltura delle utenze, nonché al trasferimento dei Permessi, con effetto dalla Data di Efficacia. -----

6. Dichiarazioni e garanzie -----

6.1 Dichiarazioni e garanzie del Cedente -----

Il Cedente rilascia a favore del Cessionario le seguenti dichiarazioni e garanzie (le "Dichiarazioni e Garanzie"), dichiarando e garantendo che le stesse sono vere, complete ed esatte tanto alla Data di Stipulazione quanto alla Data di Efficacia, come se fossero resa anche a tale data. -----

TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0013

6.1.1 Il Cedente: -----
(A) è una società cooperativa agricola validamente costituita, esistente ed operante a norma di legge; -----
(B) non è soggetto a procedura concorsuali o insolvente e non sussistono i presupposti di diritto e di fatto perché lo stesso possa esservi assoggettato; -----
(C) non è parte di accordi che prevedano la cessione dei propri beni ai creditori o di accordi di ristrutturazione o riscadenziamento del proprio indebitamento; -----
(D) non è in liquidazione e non si trova nella condizione di diritto e di fatto per essere messo in tale stato; -----


6.1.2 La sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente: -----

(A) sono state debitamente autorizzate dai competenti organi sociali del Cedente e tali autorizzazioni sono pienamente valide ed efficaci; -----
(B) non richiedono alcuna autorizzazione, permesso, consenso o comunicazione di alcun tipo o natura ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente punto (A); -----
(C) non violano alcuna disposizione dello statuto del Cedente né violano alcuna disposizione di legge o regolamento, alcun provvedimento amministrativo o giudiziario o alcun altro obbligo (di fonte contrattuale o di qualsiasi altra fonte) a cui il Cedente sia soggetto; -----

6.1.3 Il Ramo di Azienda - e, pertanto, ciascuno dei beni e dei rapporti da cui lo stesso è composto - è conforme alla normativa applicabile (inclusa, a titolo esemplificativo, la normativa in materia alimentare, edilizia, di ambiente e sicurezza sul lavoro, emissioni, trattamento e smaltimento di acque reflue e rifiuti) ed è stato esercitato nel rispetto della stessa. I Permessi sono validi ed efficaci e non sono pendenti o minacciati, nei confronti del Cedente, procedimenti finalizzati alla revoca o alla sospensione degli stessi né, per quanto di conoscenza del Cedente, vi sono eventi o circostanze che possano dar luogo a tali provvedimenti. -----

6.1.4 Fatta eccezione per quanto indicato nell'Alligato 2.1.2(B)(iii) "Garanzie ed Impegni" e quanto menzionato in calce al presente atto nelle descrizioni dei beni immobili (servitù - Regolamento di condominio e Gravami): -----

(A) il Cedente ha la piena, esclusiva, incontestata ed indisturbata proprietà di tutti i beni compresi nel Ramo di Azienda, i quali, pertanto, sono - e alla Data di Efficacia saranno trasferiti al Cessionario - liberi da pegni, ipoteche, privilegi (anche fiscali), altri diritti di terzi, pignoramenti, sequestri o analoghi gravami, occupazioni d'urgenza, oneri, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli e altri vincoli di qualsiasi genere (i "Gravami"); -----
(B) con riferimento ai beni del Ramo di Azienda detenuti a titolo diverso dalla proprietà, gli stessi sono utilizzati



TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0014


garanzie, lettere di patronage), di cui il Cessionario possa essere tenuto a rispondere verso terzi o verso il Cedente. ---

6.1.9 Senza limitazione degli obblighi di indennizzo del Cedente previsti dal successivo articolo 7: -----

(A) con riferimento all'Evento 6 giugno 2014 non sono pendenti o minacciate nei confronti del Cedente controversie diverse da quelle indicate nell'Allegato 6.1.9(A), che riporta tutti i reclami, le pretese e le contestazioni pervenute al Cedente in relazione alla materia di cui si tratta, con l'indicazione del relativo valore; -----

(B) fatta eccezione per quanto indicato nell'Allegato 6.1.9(B), non sono pendenti o minacciate, nei confronti del Cedente, controversie civili, amministrative, tributarie, rivendicazioni, azioni, pronunce, accertamenti o avvisi, procedimenti penali o indagini nei confronti di, o che - per quanto a conoscenza del Cedente - possano comunque in qualche modo coinvolgere il Ramo di Azienda, i cespiti o i diritti di quest'ultimo ovvero l'Attività, siano essi dinanzi a qualsiasi tribunale, organo giurisdizionale, autorità o ente amministrativo, ovvero tributario; -----

6.1.10 L'Allegato 2.1.2(A)(ix) elenca i lavoratori subordinati alle dipendenze del Ramo di Azienda (i "Dipendenti"), identificati esclusivamente per numero di matricola, qualifica e costo complessivo a titolo di stipendio, benefit e altri elementi retributivi. I rapporti di lavoro con i Dipendenti sono stati costituiti in conformità alle norme di legge e di contratto collettivo applicabile ed i Dipendenti non hanno avanzato, né vi sono i presupposti di diritto o di fatto affinché gli stessi possano fondatamente avanzare, alcuna rivendicazione e/o tutela nei confronti del Cedente e/o del Cessionario, comunque concessa e/o anche solo occasionata dai rispettivi rapporti di lavoro. Per quanto a conoscenza del Cedente, non vi è alcun soggetto, oltre ai Dipendenti, che abbia richiesto e/o possa richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo al Cedente e/o al Cessionario, ovvero la riqualificazione di eventuali rapporti intercorsi in un rapporto di lavoro subordinato con il Cedente e/o il Cessionario, relativamente alle attività del Ramo di Azienda. Il trattamento economico complessivo di ciascuno dei Dipendenti e il relativo inquadramento sono quelli indicati nell'Allegato 2.1.2(A)(ix). I Dipendenti sono sempre stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del loro rapporto di lavoro. Per quanto a conoscenza del Cedente, non vi è alcun soggetto, ivi inclusi i Dipendenti, che abbia titolo per richiedere il pagamento di differenze retributive, anche derivanti dalla collocazione in cassa integrazione, premi, provvigioni e benefit, indennità di legge e di contratto collettivo, trattamento di fine rapporto, e ogni altra voce di natura retributiva e/o indennitaria di legge



e/o di contratto collettivo, risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale, anche ex artt. 1218, 2043, 2067, 2103, 2116, comma 2, cod. civ. Il TFR relativo ai Dipendenti sino alla Data di Efficacia ed indicato nell'Allegato 2.1.2(A)(ix) è stato calcolato ed accantonato in modo corretto ed esatto sotto ogni profilo in relazione alle disposizioni di legge ed agli accordi collettivi o integrativi applicabili. ove previsto, il trattamento di fine rapporto è stato altresì versato al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS ovvero versato agli istituti di previdenza complementare nell'osservanza delle norme di legge e di quelle dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi aziendali. Il fondo T.F.R. dei Dipendenti, ovvero quanto versato agli istituti di cui al periodo precedente copre ogni spettanza dei Dipendenti per qualsiasi titolo connesso con il versamento/accantonamento del trattamento di fine rapporto, nell'osservanza delle norme di legge e di quelle dei contratti collettivi nazionali e/o di ogni altra fonte integrative alle predette. I lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e/o occasionali e, comunque, tutti coloro che prestano direttamente e/o indirettamente la propria attività prevalentemente personale, a qualsiasi titolo diverso dal lavoro subordinato, a favore del Cedente relativamente al Ramo di Azienda sono solo ed esclusivamente quelli indicati come tali nell'Allegato 2.1.2(A)(ix) (i "Collaboratori"). Tutti i Collaboratori sono stati correttamente remunerati dal Cedente. Non vi sono i presupposti di diritto o di fatto affinché alcun Collaboratore possa fondatamente lamentare il mancato pagamento, anche solo parziale, dei corrispettivi di qualunque natura, anche a titolo indennitario e/o di rimborso spese, dovuti in forza dei rapporti intercorsi con il Cedente. I rapporti di agenzia e/o di procacciamento d'affari di cui il Cedente è parte, relativamente al Ramo di Azienda, sono solo ed esclusivamente quelli indicati come tali nell'Allegato 2.1.2(A)(ix) (gli "Agenti"). In relazione agli Agenti, tutte le provvigioni e/o compensi di natura non provvigionali a qualunque titolo dovuti sono stati regolarmente pagati dal Cedente e le indennità dovute, ai sensi di legge e/o di accordo economico collettivo, all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, sono state regolarmente accantonate. Nessun Agente ha lamentato, né vi sono i presupposti di diritto o di fatto affinché possa fondatamente lamentare il mancato pagamento di provvigioni, compensi di natura non provvigionale e/o altre indennità, comunque dovute, in ragione dell'applicazione di norme di legge, di contratto e/o di accordi economici collettivi. I lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, in regime libero professionale, coordinati e continuativi e/o a progetto o collaboratori occasionali, gli associati in

contestazione o controversia in materia di lavoro, pendente e/o anche solo minacciata, contro il Cedente, avanti ad alcuna autorità, ivi inclusi l'autorità giudiziaria, gli enti previdenziali e, in generale, gli enti e gli uffici deputati al controllo della normativa sul lavoro, previdenziale ed in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, né il Cedente è a conoscenza della sussistenza di presupposti per cui tali contestazioni o controversie possano insorgere in futuro.

6.1.11 Il Cedente ha presentato, relativamente al Ramo di Azienda, tutte le dichiarazioni fiscali obbligatorie la cui presentazione è dovuta fino alla Data di Efficacia osservando tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia fiscale di volta in volta in vigore con riferimento all'Attività e al Ramo di Azienda. Tutte le imposte, dirette e indirette, dovute in relazione all'Attività e al Ramo d'Azienda, ivi comprese quelle a titolo di imposta sostitutiva e ritenuta fiscale oltre che i contributi previdenziali e assistenziali, sono state regolarmente versate nei termini e nell'importo dovuto ai sensi di legge. Il Cedente non è coinvolto in alcun contenzioso tributario o controversia in materia tributaria o fiscale, sia essa in corso o anche solamente minacciata, riguardante, direttamente o indirettamente, l'Attività e, pertanto, il Ramo di Azienda, né sono stati emessi a suo carico processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento o ingiunzioni concernenti l'Attività e il Ramo di Azienda. Per quanto a conoscenza del Cedente, non esistono circostanze passate in base alle quali possano legittimamente essere emessi processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento o ingiunzioni ovvero promossi procedimenti fiscali nei confronti del Cedente in relazione a operazioni svolte o a fatti che possano essersi verificati prima della Data di Stipulazione o della Data di Efficacia relativamente all'Attività e, pertanto, al Ramo d'Azienda.

6.1.12 La Situazione Contabile di Riferimento è redatta in conformità ai Principi Contabili e fornisce un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale del Ramo di Azienda alla relativa data di riferimento. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 31 dicembre 2014, il Ramo di Azienda è stato gestito nei limiti dell'ordinaria e diligente amministrazione e in modo tale da non determinare la violazione, falsità, incompletezza e/o inesattezza delle Dichiarazioni e Garanzie prestate dal Cedente ai sensi del presente paragrafo 6.1.

6.1.13 Il Cedente si obbliga a comunicare al Cessionario qualunque discostamento da quanto è oggetto delle suddette dichiarazioni e garanzie possa emergere tra la Data di Stipulazione e la Data di Efficacia, fermo restando che tale comunicazione non libererà il Cedente dagli obblighi

TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0019

derivanti dal presente Contratto - ed, in particolare, dagli obblighi di indennizzo previsti dal successivo articolo 7 - né limiterà in alcun modo gli stessi. -----

6.1.14 Gli Allegati richiamati dal presente paragrafo 6.1, con le espressioni "fatta eccezione per quanto indicato", "salvo quanto previsto" o analoghe, sono idonei ad escludere o limitare gli obblighi di indennizzo del Cedente previsti dal successivo articolo 7 solo per quanto ivi espressamente indicato o con esclusioni di qualsiasi estensione a fattispecie analoghe. -----

6.1.15 Salvo quanto previsto al precedente paragrafo 6.1.14, le informazioni fornite al Cessionario ed ai suoi consulenti nell'ambito della Due Diligence e/o comunque acquisite dal Cessionario sulla base di attività e verifiche preliminari alla stipulazione del presente Contratto nonché l'eventuale conoscenza o conoscibilità, da parte del Cessionario, di fatti o circostanze suscettibili di dar luogo ad un Indennizzo ai sensi del successivo articolo 7 non implicano accettazione del relativo rischio da parte del Cessionario e, pertanto, non liberano il Cedente dai relativi obblighi né limitano in alcun modo gli stessi. -----

6.1.16 Ciascuna delle Dichiarazioni e Garanzie è separata ed indipendente dalle altre e si aggiunge ad esse e non limita queste ultime in alcun modo, ma senza che ciò comporti alcuna duplicazione di Indennizzo. -----

6.2 Dichiarazioni e garanzie del Cessionario -----

Il Cessionario dichiara e garantisce al Cedente quanto segue.

6.2.1 Il Cessionario: -----

(A) è una società per azioni validamente costituita, esistente ed operante a norma di legge; -----

(B) è in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi e le licenze richiesti a norma di legge affinché lo stesso possa svolgere l'attività condotta dal Ramo di Azienda; -----

(C) non è soggetto a procedure concorsuali o insolvente e non sussistono i presupposti di diritto o di fatto perché lo stesso possa esservi assoggettato; -----



(D) non è parte di accordi che prevedano la cessione dei propri beni ai creditori o di accordi di ristrutturazione o riscadenziamento del proprio indebitamento; -----

(E) non è in liquidazione e non si trova nella condizione di diritto o di fatto per essere messo in tale stato; -----

6.2.2 La sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto da parte del Cessionario: -----

(A) sono state debitamente autorizzate dai competenti organi sociali del Cessionario e tali autorizzazioni sono pienamente valide ed efficaci; -----

(B) non richiedono alcuna autorizzazione, permesso, consenso o comunicazione di alcun tipo o natura ulteriori rispetto a quella di cui al precedente punto (A), salvo quanto indicato al precedente paragrafo 4.1.1(A); -----



(C) non violano alcuna disposizione dello statuto del Cessionario né violano alcuna disposizione di legge o regolamento, alcun provvedimento amministrativo o giudiziario o alcun altro obbligo (di fonte contrattuale o di qualsiasi altra fonte) a cui il Cessionario sia soggetto. -----

6.2.3 Il Cessionario dichiara e garantisce al Cedente la veridicità, completezza ed esattezza delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente paragrafo 6.2, da intendersi riferite sia alla Data di Stipulazione, sia alla Data di Efficacia. -----

7. OBBLIGHI DI INDENNIZZO -----

7.1 Obblighi di indennizzo -----

Il Cedente si obbliga a mantenere il Cessionario manlevato e indenne da ogni danno, costo, passività, minusvalenza, insussistenza dell'attivo, sopravvenienza passiva e/o onere effettivamente subito e derivante dalla violazione, falsità, incompletezza o inesattezza delle Dichiarazioni e Garanzie (le "Passività") mediante riconoscimento e pagamento, in favore del Cessionario, del relativo importo (l'"Indennizzo") secondo le modalità e alle condizioni di cui al presente Contratto. -----

7.2 Precisazioni relative all'Indennizzo -----

7.2.1 Le Parti convengono che il Cedente non sarà tenuto a riconoscere alcun Indennizzo, se non nella misura in cui: ---

(A) le Passività siano divenute effettive e attuali, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7.4.2, e -----

(B) per quanto riguarda le Passività che conseguano ad obblighi di pagamento del Cessionario a favore di terzi, tali pagamenti siano stati effettivamente eseguiti ovvero siano definitivi ed irrevocabili. -----

7.2.2 Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, dall'importo delle Passività sarà dedotto: -----

(A) qualsiasi insussistenza di passivo e/o sopravvenienza attiva che dovesse emergere rispetto a quanto previsto nella Situazione Patrimoniale Definitiva, purché tale insussistenza di passivo e/o sopravvenienza attiva si sia definitivamente realizzata prima dell'effettivo pagamento dell'Indennizzo e a condizione che si traduca, rispettivamente, nella ricezione di un incasso o in un mancato esborso e, comunque, al netto del maggior onere fiscale derivante al Cessionario dalla suddetta insussistenza di passivo e/o sopravvenienza attiva;

(B) relativamente alle Passività che, per la loro natura, costituiscano costi fiscalmente deducibili, l'importo del beneficio fiscale effettivamente conseguito a favore del Cessionario; resta inteso che, qualora il beneficio fiscale sia conseguito dopo la corresponsione dell'Indennizzo, il Cessionario sarà obbligato a restituire al Cedente, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di conseguimento del beneficio fiscale, la differenza tra l'Indennizzo pagato dal Cedente e l'Indennizzo ricalcolato deducendo dalla relativa

Passività l'importo del beneficio fiscale conseguito; -----
(C) qualsiasi risarcimento e/o indennizzo che il Cessionario abbia ricevuto in forza di copertura assicurativa o a titolo analogo, ovvero qualsiasi importo recuperato in relazione all'evento che ha causato la Passività in questione, con la precisazione che se tali somme siano state ottenute dopo che il Cedente abbia provveduto alla corresponsione dell'Indennizzo, il Cessionario sarà obbligato a restituire al Cedente, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento delle relative somme, la differenza tra l'Indennizzo pagato dal Cedente e l'Indennizzo ricalcolato deducendo dalla relativa Passività l'importo recuperato, dedotti i costi sostenuti per conseguire il risarcimento e/o l'indennizzo da parte del Cessionario, sempre che, e nella misura in cui, tali costi non abbiano formato oggetto di Indennizzo. -----

7.2.3 È espressamente pattuito che la Dichiarazioni e Garanzie, così come ogni altra dichiarazione e garanzia di cui al presente Contratto e gli obblighi di Indennizzo di cui al presente articolo 7 devono intendersi come garanzie ed obblighi di natura convenzionale, autonome ed indipendenti (senza alcuna rilevanza, dunque, di dolo o colpa e indipendentemente dalla eventuale insussistenza di negligenza, imprudenza o imperizia del Cedente) e, pertanto, sostituiscono, e non si aggiungono a, ogni altro diritto o rimedio spettante al Cessionario a norma di legge o di contratto, essendo in particolare escluso ogni diritto di risoluzione del presente Contratto, salvo comunque il diritto del Cessionario di avvalersi delle Condizioni Risolutive, essendo altresì esclusa l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di vizi e qualità del bene compravenduto di cui agli articoli 1496 e 1497 cod. civ. In deroga a quanto precede, le Parti convengono che nel solo caso di violazione, falsità, incompletezza o inesattezza delle Dichiarazioni e Garanzie di cui ai paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.4(A), il Cessionario avrà diritto a qualsiasi rimedio di legge e di contratto. -----


7.3 Procedura di indennizzo -----

7.3.1 Reclami -----

Ai fini del loro Indennizzo, le Passività dovranno essere oggetto di reclamo scritto inviato dal Cessionario al Cedente entro e non oltre 20 (venti) Giorni Lavorativi dal momento in cui lo stesso sia venuto a conoscenza dell'esistenza del fatto, dell'evento e/o della circostanza che le ha provocate (il "Reclamo") a pena di decadenza. Nel Reclamo dovranno essere indicati: -----

(A) i presupposti della richiesta di Indennizzo con la specificazione delle Dichiarazioni e Garanzie che il Cessionario ritenga violate; -----

(B) l'ammontare dell'Indennizzo richiesto; -----



(C) i documenti giustificativi della contestazione; e -----
(D) l'invito, ove dal caso, al Cedente di partecipare, anche attraverso il patrocinio di legali, alla difesa del Cessionario, senza oneri e spese per il medesimo, ai sensi del successivo paragrafo 7.3.3(a). -----

7.3.2 Accordo sui Reclami. Controversia -----
Qualora il Cessionario notificchi al Cedente un Reclamo si procederà come segue: -----

(A) il Cedente, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal ricevimento del Reclamo, inoltrerà al Cessionario una comunicazione scritta con la quale dichiarerà se intende accettare o meno il Reclamo, indicando le ragioni dell'eventuale rifiuto, restando inteso che, in difetto di inoltre della comunicazione entro il termine che precede, il Reclamo si considererà ad ogni effetto non contestato e il relativo Indennizzo definitivamente dovuto; -----

(B) in caso di contestazione del Reclamo, il Cedente e il Cessionario, nei 20 (venti) Giorni Lavorativi successivi, cercheranno di trovare in buona fede una soluzione concordata, che sarà formalizzata in un accordo scritto; e ---

(C) qualora il Cedente e il Cessionario non riescano a comporre la vertenza entro il termine di cui al precedente paragrafo 7.3.2(B), la controversia sarà decisa ai sensi dell'articolo 10 che segue. -----

7.3.3 Richieste di Indennizzo di Terzi -----

(A) Qualora un Reclamo abbia ad oggetto pretese, azioni, cause o procedimenti avanzati o promossi da terzi nei confronti del Cessionario (le "Richieste di Terzi"), il Cedente avrà diritto di partecipare alla relativa difesa, ivi incluso (senza limitazione) il diritto di nominare, a proprie spese, uno o più legali e/o consulenti che collaborino con i legali e/o consulenti incaricati di tale difesa dal Cessionario. -----

(B) In ogni caso in cui una Richiesta di Terzi possa dar luogo ad obblighi di Indennizzo in capo al Cedente, il Cessionario si difenderà con cura e diligenza contro tale Richiesta di Terzi. -----

(C) Qualora venga proposto al Cessionario di definire amichevolmente una Richiesta di Terzi, troveranno applicazione le disposizioni che seguono: -----


(i) qualora il Cessionario, ma non il Cedente, intenda accettare, il Cessionario potrà definire amichevolmente la controversia, ma il Cedente sarà liberato da ogni responsabilità relativa all'Indennizzo conseguente a tale controversia; -----

(ii) qualora il Cedente, ma non il Cessionario, intenda accettare, il Cessionario sarà libero di non stipulare la transazione ma, in tal caso, la responsabilità del Cedente in merito all'Indennizzo conseguente a tale controversia sarà limitata all'importo oggetto della transazione proposta al

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Cessionario e da questa rifiutata; e -----
(iii) qualora sia il Cedente sia il Cessionario siano favorevoli alla transazione, l'Indennizzo dovuto dal Cedente al Cessionario sarà pari all'importo oggetto della transazione. -----

(D) Nel caso in cui il Cessionario riceva una proposta transattiva la comunicherà per iscritto al Cedente il quale sarà tenuto a comunicare al Cessionario se sia favorevole o contrario alla stessa entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto la comunicazione, restando inteso che il mancato invio di qualunque comunicazione da parte del Cedente sarà considerato ad ogni effetto quale espressione di parere contrario alla transazione. -----

7.3.4 Condoni -----

Nel caso in cui, durante il periodo in cui vigono gli obblighi di indennizzo previsti dal presente Contratto, siano promulgate nuove leggi, regolamenti o decreti, ovvero siano comunque applicabili disposizioni normative preesistenti, che offrano la possibilità al Cessionario di rettificare, in tutto o in parte, eventuali irregolarità in ambito fiscale o qualsiasi altro tipo di irregolarità in relazione alle quali potrebbe derivare una Passività (il "Condono") troverà applicazione quanto segue: -----

(A) qualora il Cessionario, ma non il Cedente, sia favorevole al Condono, il Cessionario potrà aderire al Condono, ma il Cedente sarà liberato da ogni responsabilità relativa all'Indennizzo conseguente all'infrazione oggetto di Condono; -----


(B) qualora il Cedente, ma non il Cessionario, sia favorevole al Condono, il Cessionario sarà libero di non aderire al Condono, ma in tal caso l'Indennizzo dovuto dal Cedente al Cessionario in relazione alla relativa infrazione sarà limitato all'importo oggetto del Condono rifiutato dal Cessionario; -----

(C) qualora sia il Cedente che il Cessionario siano favorevoli al Condono, l'Indennizzo dovuto dal Cedente al Cessionario sarà pari all'importo pagato dal Cessionario ai fini del Condono; -----

(D) nel caso in cui una delle Parti comunichi all'altra il proprio parere favorevole al Condono, l'altra Parte sarà tenuta a comunicare se sia favorevole o contraria allo stesso entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto la comunicazione della controparte, restando inteso che il mancato invio di qualunque comunicazione sarà considerato ad ogni effetto quale espressione di parere contrario al Condono. -----

7.3.5 Termine di pagamento dell'Indennizzo -----

L'importo di qualsiasi Indennizzo dovuto dal Cedente secondo quanto previsto nel presente Contratto sarà pagato entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi (il "Termine") decorrenti: -----



TRADEMARK

REEL: 00578 FRAME: 0024

(A) dalla data di accettazione del Reclamo o da quella in cui lo stesso si considererà non contestato nei casi di cui al precedente paragrafo 7.3.2 (A); -----

(B) dalla data in cui lo stesso sarà definitivamente accertato in forza di accordo scritto, qualora le Parti addivengano ad una definizione entro il termine di cui al precedente paragrafo 7.3.2 (B); o -----

(C) dalla data di una sentenza almeno provvisoriamente esecutiva, anche se suscettibile di impugnazione, emessa in forza del disposto del successivo articolo 10 in caso di mancato raggiungimento dell'accordo ai sensi del precedente paragrafo 7.3.2 (B). -----

7.3.6 Ai fini di quanto previsto dal precedente paragrafo 7.3.5; -----

(A) fin tanto che nessun Indennizzo sia dovuto dal Cedente ai sensi del presente articolo 7, il Cedente avrà (i) la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla dismissione degli Immobili CCLF e (ii) l'obbligo di versare i proventi della vendita di ogni Immobile CCLF, che dovesse essere caduto successivamente alla Data di Stipulazione (i "Proventi Vincolati"), in un conto corrente bancario aperto dal Cedente presso un primario istituto di credito italiano, di gradimento del Cessionario, e vincolato irrevocabilmente a favore del Cessionario stesso ai fini del pagamento di ogni Indennizzo dovuto ai sensi del presente articolo 7 (il "Conto Vincolato"); -----

(B) i Proventi Vincolati (inclusi quelli derivanti dalla vendita di Immobili CCLF effettuata ai sensi del successivo paragrafo 7.3.6(C)) dovranno restare depositati sul Conto Vincolato fino all'estinzione di ogni obbligo di Indennizzo del Cedente ai sensi del presente articolo 7; -----

(C) qualora, alla data in cui un Indennizzo dovuto dal Cedente non fosse corrisposto al Cessionario e, alla medesima data, i Proventi Vincolati non fossero sufficienti a soddisfare tale Indennizzo, il Cedente avrà l'obbligo, entro i successivi 20 (venti) Giorni Lavorativi, di dare mandato ad un primario advisor operante nel settore immobiliare, e già presente sul territorio dei Friuli Venezia Giulia, di gradimento del Cessionario (l'"Advisor"), affinché l'Advisor individui soggetti terzi disposti ad acquistare gli Immobili CCLF (singolarmente o in blocco) ad un prezzo non inferiore al relativo valore di mercato come individuato dall'Advisor (i "Potenziali Acquirenti"), essendo inteso e convenuto che tale mandato (il "Mandato Irrevocabile") sarà conferito anche nell'interesse del Cessionario e, pertanto, sarà irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, cod. civ.;

(D) purché ciò avvenga a termini e condizioni standard per transazioni comparabili, il Cedente avrà l'obbligo di vendere gli Immobili CCLF ai Potenziali Acquirenti e i relativi proventi dovranno essere considerati quali Proventi Vincolati

e, quindi, saranno destinati al pagamento di ogni Indennizzo dovuto al Cessionario ai sensi del presente articolo 7; -----
(E) qualora entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di conferimento del Mandato Irrevocabile, (i) l'Advisor non individui alcun Potenziale Acquirente; oppure, nonostante la vendita di Immobili CCF e Potenziali Acquirenti, (ii) i Proventi Vincolati non siano comunque sufficienti a soddisfare gli Indennizzi dovuti dal Cedente al Cessionario, lo stesso avrà facoltà di procedere alla compensazione ai sensi del successivo articolo 9, fermo restando che (x) nel caso in cui l'Indennizzo richiesto non riguardi le Passività di cui al successivo Paragrafo 7.4.3, la compensazione potrà avvenire solo fino all'importo di Euro 1.000.000; e (y) tutti i Proventi Vincolati incassati successivamente alla compensazione, al netto degli importi di volta in volta compensati (il cui relativo ammontare non costituirà un Provento Vincolato), dovranno essere destinati al pagamento di ogni Indennizzo dovuto ai sensi del presente articolo 7, che non fosse stato estinto attraverso la compensazione stessa; -----

7.4 Limitazioni -----

7.4.1 Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 7.3.1, nessun Indennizzo sarà dovuto dal Cedente al Cessionario qualora una Passività sia oggetto di Reclamo notificato al Cedente oltre il termine: -----

(A) di 4 (quattro) anni dalla Data di Efficacia qualora l'Indennizzo sia richiesto per Passività (i) derivanti dalla falsità, incompletezza o inesattezza delle Dichiarazioni e Garanzie prestate dal Cedente ai sensi dei precedenti paragrafi 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4(A) e 6.1.10 e/o (ii) derivanti dall'Evento 6 Giugno 2014; -----

(B) di 2 (due) anni dalla Data di Efficacia qualora l'Indennizzo sia richiesto per Passività derivanti dalla falsità, incompletezza o inesattezza di Dichiarazioni e Garanzie diverse da quelle previste dal precedente paragrafo 7.4.1(A). -----



7.4.2 In deroga a qualsiasi disposizione contraria del presente Contratto, qualora nei confronti del Cessionario: --

(A) siano avviati accertamenti, indagini o procedimenti di alcun genere ovvero siano avanzate pretese di terzi che, in caso di esito sfavorevole per il Cessionario, possano determinare una Passività (le "Pretese"); -----

(B) il Cessionario abbia inviato il Reclamo relativo alle Pretese entro la scadenza del termine previsto dal precedente paragrafo 7.4.1; -----

il Cessionario avrà diritto all'Indennizzo delle Passività derivanti da tali Pretese anche se le stesse fossero divenute effettive ed attuali successivamente alla scadenza del predetto termine. -----

7.4.3 Sarà applicata in favore del Cedente una franchigia



relativa pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), sicché l'obbligo di pagamento di ogni Indennizzo rimarrà sospeso fino a quando gli Indennizzi dovuti dal Cedente non superino, individualmente o complessivamente, l'importo della predetta franchigia. Al superamento della predetta soglia, il Cessionario avrà diritto di ottenere dal Cedente anche il pagamento della franchigia. -----

7.4.4 L'importo che il Cedente potrà essere tenuto a pagare al Cessionario, in qualsiasi tempo, a titolo di Indennizzo ai sensi del presente articolo 7 non potrà essere complessivamente superiore al maggiore tra (A) l'importo dei Proventi Vincolati e (B) Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero). -----

7.4.5 La limitazione prevista dal precedente paragrafo 7.4.4 non si applicherà a: -----

(A) Passività derivanti dalla violazione falsità, incompletezza o inesattezza delle Dichiarazioni e Garanzie prestate dal Cedente ai sensi dei precedenti paragrafi 6.1.1 e 6.1.2; e -----

(B) Passività, verificatisi successivamente alla Data di Efficacia, derivanti dall'Evento 6 giugno 2014, ancorché derivanti da pretese, reclami e/o contestazioni indicate nell'Allegato 6.1.5(A); -----

essendo inteso e convenuto che tali Passività dovranno essere integralmente indennizzate dal Cedente. -----

B Compensazione -----

Nei casi previsti dal precedente paragrafo 7.3.6(E), il Cessionario avrà facoltà di compensare, in una o più volte, i propri debiti derivanti a qualsiasi titolo nei confronti del Cedente (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dal Contratto di Somministrazione) con i crediti per gli Indennizzi dovuti dal Cedente, fino alla concorrenza del relativo importo, fermi comunque i limiti previsti dal precedente paragrafo 7.4.4, ove applicabile. -----

9 VARIE -----

9.1 Intero accordo -----

Il presente Contratto di Cessione costituisca l'intero accordo tra le Parti relativamente all'oggetto ivi contemplato ed a tutto quanto in esso previsto e prevale su ogni precedente intesa, orale o scritta, relativamente a dette questioni, incluse - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le manifestazioni di interesse di cui alla premessa (B). -----

9.2 Modifiche -----

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Contratto di Cessione non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto e debitamente sottoscritto da ciascuna delle Parti. -----

9.3 Invalidità parziale -----

Ove venga pronunciata la nullità, l'annullamento o

TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0027

l'inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto di Cessione, la restante parte del presente dello stesso resterà pienamente valida ed efficace, fermo restando che, in tal caso, le Parti saranno tenute a negoziare in buona fede le nuove clausole sostitutive di quelle nulle, annullate o inefficaci, idonee a realizzare per quanto possibile le originarie volontà negoziali e gli scopi delle Parti.

9.4 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti nei confronti di comportamenti della controparte posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Contratto di Cessione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti dal presente Contratto di Cessione.

9.5 Spese ed Oneri

9.5.1 Ogni onere notarile inerente alla stipula del presente Contratto di Cessione nonché dell'imposta di Registro gravante sullo stesso sarà assolto dal Cessionario.

9.5.2 Ciascuna Parte terrà a proprio carico tutte le spese da essa sostenute per la predisposizione, negoziazione e stipulazione del Contratto di Cessione, compresi gli onorari e le spese dei propri consulenti.

9.6 Riservatezza

9.6.1 Ciascuna delle Parti si obbliga a mantenere strettamente riservata e, pertanto, a non divulgare a terzi - ad eccezione di coloro tra i propri amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e consulenti che siano direttamente coinvolti nell'operazione contemplata dal presente Contratto o siano tenuti a conoscere tali informazioni in ragione del loro ufficio, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 9.6.2 - l'esistenza e il contenuto del presente Contratto di Cessione nonché qualsiasi informazione, relativa all'altra Parte, acquisita in occasione della negoziazione, stipulazione ed esecuzione dello stesso, salvo che:

(A) la divulgazione sia imposta da norme di legge o regolamento, provvedimenti amministrativi o giudiziari ovvero disposizioni del presente Contratto; ovvero

(B) le informazioni divulgate siano note al pubblico alla Data di Stipulazione o lo diventino successivamente alla stessa, in ogni caso, per causa diversa dall'inadempimento degli obblighi di riservatezza previsti dal presente paragrafo 9.6.

9.6.2 CCLF prende atto che le azioni di Parmalat sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, si obbliga ad utilizzare - e a far sì che i propri amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e consulenti, che siano venuti a conoscenza di tali informazioni utilizzino - tutte le informazioni di cui al precedente paragrafo 9.6.1 in



TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0028

conformità alle disposizioni di legge e regolamento applicabili. -----

9.6.3 Eventuali comunicati stampa relativi al presente Contratto e/o all'operazione ivi contemplata dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti. -----

9.7 Comunicazioni -----

9.7.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto di Cessione dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di raccomandata a.r., anticipata via telex, e dovranno essere indirizzate: -----

(A) se a CCLF: -----

Consorzio Cooperativo Latterie Friulane S.c.a. -----

Via F. Zorutti n. 98 -----

33030 Campoformido (UD); -----

indirizzo pec: latteriefriulane@pec.it; -----

All'attenzione del Presidente del Consiglio di

Amministrazione pro tempore; -----

(B) se a Parmalat: -----

Parmalat S.p.A. -----

Via delle Nazioni Unite n. 4 -----

43044 Collecchio (Parma); -----

indirizzo pec: parmalat_spa@pec.parmalat.net; -----

All'attenzione di: -----

Direttore Generale B.U. Italia, Dott. Luigi Del Monaco; -----

Group CFO, Dott. Pierluigi Bonavita; -----

General Counsel, Avv. Giuseppina Corsi. -----

9.7.2 Ciascuna delle Parti contraenti potrà cambiare indirizzo comunicandolo all'altra in conformità alle disposizioni precedenti. -----

10 Foro esclusivo -----

10.1 Per qualsiasi controversia derivante fra le Parti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto di Cessione sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma. -----

10.2 Le Parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 c.p.c. e ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, presso gli indirizzi indicati al precedente paragrafo 9.7.1 ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro ai sensi del precedente 9.7.2. -----

----- DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI -----

----- COMPRESI NEL RAMO D'AZIENDA CEDUTO -----

----- E RELATIVE PARTUZIONI -----

----- A) in Comune di CAMPOFORMIDO (UD): -----

- STABILIMENTO per la lavorazione del latte e vendita prodotti caseari, sito in Campoformido, via Pietro Zorutti n. 98, censito come segue nel Catasto Fabbricati del -----

----- COMUNE DI CAMPOFORMIDO -----

F.18 mapp. 52 sub.6, Via P. Zorutti n. 98, piano: SI-T-1,

Cat. D/10, Rendita Euro 121.798,00; -----
la planimetria dell'unità sopra descritta, composta da undici
schede, risulta depositata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Provinciale di Udine-Territorio (Catasto Fabbricati) in data
29 dicembre 2014, prot. n. UD0279164; -----

il sopra descritto stabilimento è edificato sull'area censita
nel Catasto Terreni del Comune di Campoformido al F.18 mapp.
52, ente urbano di No. 5.11.95 (ettari cinque, ase undici e
centiare novantacinque); -----

= TERRENI adiacenti allo stabilimento sopra descritto e di
pertinenza dello stesso, ricadenti in zona "S/5E - di
preminente interesse agricolo" e parzialmente in zona "Verde
di connettivo privato ad uso pubblico (previsione pista
ciclabile" e "viabilità pubblica prevista", censiti come
segue nel Catasto Terreni del -----

----- COMUNE DI CAMPOFORMIDO -----
F.18 mapp. 6 prato 1^a are 103.10 RD. 90,52 RA. 45,26 ---
F.18 mapp. 7 bosco c. 1^a are 15.00 RD. 2,71 RA. 0,46 ---
F.18 mapp. 178 bosco c. 1^a are 8.00 RD. 1,45 RA. 0,25 ----
F.18 mapp. 179 bosco c. 1^a are 11.90 RD. 2,15 RA. 0,37 ----
totali are 138.00 RD. 96,83 RA. 46,34 ---
(ettari uno, ase trentotto e centiare zero). -----

CONFINI: -----
- del mappale F.18 n. 52: strada vicinale detta Braida,
mappali F.18 nn. 453, 67, 312, 364, 304, strada nazionale
Treviso-Udine, mappali F.18 nn. 44, 45, 295, 170, 286, 285,
177; -----


- del mappali F.18 nn. 6, 7, 178 e 179, formanti corpo unico;
mappali F.18 nn. 8, 9, 224, 225, 11, 12, strada vicinale
detta Braida, mappali F.18 nn. 1, 166, 3, 4, 5, altro foglio
di mappa. -----

PROVENIENZE: Gli immobili sopra descritti sono pervenuti al
CCLP in forza dei seguenti titoli: -----

- atto di compravendita 16 ottobre 1967 n. 87976/12732 di
rep. notaio dott. Livio Rubini di Udine, ivi registrato il 2
novembre 1967 al n. 4047, trascritto a Udine il 2 novembre
1967 al nn. 23691 R.G. e 21349 R.P., quanto ai mappali
originari F.18 nn. 52, 43/c, 49, 50, 51, 39, 39, 40, 41, 42 e
43/a (tutti accorpatis nella particella F.18 n. 52); -----

- atto di compravendita 30 ottobre 1967 n. 88370/12747 di
rep. notaio dott. Livio Rubini di Udine, ivi registrato l'8
novembre 1967 al n. 4139, trascritto a Udine l'8 novembre
1967 al nn. 23977 R.G. e 21625 R.P., quanto al mappale
originario F.18 n. 48 (soppresso e unito alla particella F.18
n. 52); -----

- atto di compravendita 29 marzo 1968 n. 92418/13040 di rep.,
notaio dott. Livio Rubini di Udine, ivi registrato il 10
aprile 1968 al n. 1720, trascritto a Udine il 10 aprile 1968
al nn. 8426 R.G. e 7630 R.P., quanto ai mappali originari
F.18 nn. 46 e 47 (soppressi e uniti alla particella F.18 n.



TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0030


*Luca Basso
avv. per il Comune*

52); -----
- decreto di trasferimento 2 dicembre 1980 n. 8130 Cron. e n. 2003 Rep. del Tribunale di Udine, ivi registrato il 5 dicembre 1980 al n. 3541, trascritto a Udine il 4 dicembre 1980 ai nn. 25549 R.G. e 20881 R.P., quanto ai mappali originari F.18 nn. 56, 57, 171 e 172 (soppressi e uniti alla particella F.18 n. 52); -----
- atto di permuta 30 agosto 1982 n. 69719 di rep. notaio dott. Alberto Menazzi di Udine, ivi registrato il 13 settembre 1982 al n. 7986, trascritto a Udine il 7 settembre 1982 ai nn. 18420 R.G. e 14886 R.P., quanto ai mappali originari F.18 nn. 267 e 266 (soppressi e uniti alla particella F.18 n. 52); -----
- atto di compravendita 29 agosto 1973 n. 70618/7156 di rep. notaio dott. Nicola Chiumarulo di Udine, ivi registrato il 5 settembre 1973 al n. 6959 Atti Pubblici, trascritto a Udine il 18 settembre 1973 ai nn. 24354 R.G. e 21121 R.P., quanto al mappale F.18 n. 179; -----
- atto di compravendita 29 agosto 1973 n. 70619/7157 di rep. notaio dott. Nicola Chiumarulo di Udine, ivi registrato il 5 settembre 1973 al n. 6960 Atti Pubblici, trascritto a Udine il 18 settembre 1973 ai nn. 24355 R.G. e 21122 R.P., quanto al mappale F.18 n. 178; -----
- atto di compravendita 24 dicembre 1973 n. 71584/7332 di rep. notaio dott. Nicola Chiumarulo di Udine, ivi registrato il 12 gennaio 1974 al n. 372 Atti Pubblici, trascritto a Udine il 23 gennaio 1974 ai nn. 2230 R.G. e 2032 R.P., quanto al mappale F.18 n. 7; -----
- atto di compravendita 21 settembre 1974 n. 73949/7688 di rep. notaio dott. Nicola Chiumarulo di Udine, ivi registrato il 7 ottobre 1974 al n. 7097 Atti Pubblici, trascritto a Udine il 12 ottobre 1974 ai nn. 17374 R.G. e 15103 R.P., quanto al mappale F.18 n. 6. -----

Con delibera dell'assemblea dei soci in data 14 dicembre 2004 n. 67529/25129 di rep. notaio avv. Bruno Fanella di Udine, registrato a Udine il 22 dicembre 2004 al n. 104194 Pubblici, trascritto a Udine il 18 gennaio 2005 ai nn. 1345 R.G. e 960 R.P., il CCLF ha variato la denominazione da "CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" a "CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA". -----

B) in Comune di AVIANO (PN): -----
- STABILIMENTO per la lavorazione del latte e vendita prodotti caseari, con annessi pertinenziali appartamento e autorimessa per i dipendenti, siti in Aviano, località San Martino di Campagna, Via San Floriano n. 44, censiti come segue nel Catasto Fabbricati del -----

----- COMUNE DI AVIANO -----
----- Sezione B -----
F.62 mapp. 74 sub.3, Via San Floriano n. 44, piano: 1, Z.C.



B, Cat. A/3, cl. 1°, vani 8, Rendite Euro 702,38 -----
F.62 mapp. 74 sub.5, Via San Floriano n. 44, piano: T, Z.C.
B, Cat. C/6, cl. 1°, mq. 43, Rendite Euro 48,86 -----
F.62 mapp. 74 sub.8, Via San Floriano, piano: S1-T-1, lotto
RR, Z.C. B, Cat. D/1 (categoria pacificata alla D/10),
Rendite Euro 10.572,00: -----

- le planimetrie delle unità F.62 n.74 subb. 3 e 9 risultano
depositate all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Pordenone-Territorio (Catasto Fabbricati) in data 19 dicembre
1991, prot. n. 6066; -----

- la planimetria dell'unità F.62 mapp. 74 sub.8, composta da
cinque schede, risulta depositata all'Agenzia delle Entrate,
Ufficio Provinciale di Pordenone-Territorio (Catasto
Fabbricati) in data 17 settembre 2002, prot. n. 160661; -----

alle sopra descritte unità immobiliari è inerente il bene
comune non censibile distinto al F.62 mapp. 74 sub.7, Via San
Floriano, piano: T (corte); -----

tale complesso edilizio è edificato sull'area censita nel
Catasto Terreni del Comune di Aviano, Sezione di Montersale
Valcellina, al F.62 mapp. 74, ente urbano di Ha. 1.24.55
(ettari uno, are ventiquattro e centiare cinquantacinque); ---

- TERRENO adiacente allo stabilimento sopra descritto e di
pertinenza dello stesso, ricadente in zona "R.4.3 - di
interesse agricolo-paesaggistico di San Martino di Campagna",
censito come segue nel Catasto Terreni del -----

----- COMUNE DI AVIANO -----

----- Sezione di Montersale Valcellina -----

F.62 mapp. 76 sem.arch. 5° are 27.60 RD. 9,55 RA. 4,99 -----
(are ventisette e centiare sessanta). -----

CONFINI: -----


- del mappale F.62 n. 74: strada provinciale, mappali F.62
nn. 91, 79, 78, 77, 76, 75, 53, 337 e 339; -----

- del mappale F.62 n. 76: mappali F.62 nn. 75, 74, 77 e 81. --
PROVENIENZE: -----

- Il mappale F.62 n. 74 è pervenuto al CCLF per atto di
conferimento di azienda (da parte del "CASEIFICIO FRIULI
OCCIDENTALE soc. coop. a r.l.", con sede ad Aviano) in data 9
giugno 1992 n. 402958/27600 di rep. notaio dott. Giuseppe
Salice di Pordenone, ivi registrato il 23 giugno 1992 al n.
1711 Mod. I, trascritto a Pordenone il 29 giugno 1992 ai nn.
7637 R.G. e 5845 R.P.; -----

al conferente "CASEIFICIO FRIULI OCCIDENTALE soc. coop. a
r.l." (già denominato "Latteria Sociale di San Martino di
Campagna - società cooperativa a responsabilità limitata") il
suddetto mappale era pervenuto per atto di compravendita in
data 19 dicembre 1986 n. 69669 di rep. notaio dott. Giorgio
Revlacqua di Pordenone, ivi registrato l'8 gennaio 1987 al
n. 221 Mod. I, trascritto a Pordenone il 17 gennaio 1987 ai
nn. 737 R.G. e n. 621 R.P. -----

- Il mappale F.62 n. 76 è pervenuto al CCLF per atto di



compravendita in data 10 maggio 1994 n. 127780/36430 di rep. notaio dott. Alberto Menazzi di Udine, ivi registrato il 27 maggio 1994 al n. 2954 Serie I Pubblici, trascritto a Forderone il 9 giugno 1994 ai nn. 6269 R.G. e 4735 R.P. -----
Con delibera dell'assemblea dei soci in data 14 dicembre 2004 n. 87529/28129 di rep. notaio avv. Bruno Panella di Udine, registrato a Udine il 22 dicembre 2004 al n. 104194 Pubblici, trascritto a Forderone il 3 febbraio 2005 ai nn. 2017 R.G. e 1368 R.P., il CCLF ha variato la denominazione da "CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" a "CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA". -----

----- C) in Comune di ERACLEA (VE): -----
* STABILIMENTO per la lavorazione del latte, con annessi pertinenziali appartamento e autorimessa, siti in Eraclea, località Ponte Crepaldo, Via Giovanni XXIII, censiti come segue nel Catasto Fabbricati del -----

----- COMUNE DI ERACLEA -----

F.33 mapp. 143 sub.4, Via Giovanni XXIII n.26, piano: T-1, Cat. A/3, cl. 2^, vani 6,5, Rendita Euro 194,70 -----

F.33 mapp. 143 sub.6, Via Giovanni XXIII SNC, piano: T, Cat. C/6, cl. 4^, mq. 13, Rendita Euro 15,44 -----

F.33 mapp. 143 sub.8, Via Giovanni XXIII n.24, piano: SI-T, lotto RR, Cat. D/10, Rendita Euro 1.716,00; -----

- le planimetrie delle unità F.33 n. 143 subb. 4 e 6 risultano depositate all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Venezia-Territorio (Catasto Fabbricati) in data 23 aprile 1987, prot. n. 2569; -----

- la planimetria dell'unità F.33 mapp. 143 sub.8 risulta depositata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Venezia-Territorio (Catasto Fabbricati) in data 14 maggio 2003, prot. n. 118322; -----

----- tale complesso edilizio è edificato sull'area censita nel Catasto Terreni del Comune di Eraclea al F.33 mapp. 143, ente urbano di are 21.50 (are ventuna e centiare cinquanta); -----

- TERRENO adiacente allo stabilimento sopra descritto e di pertinenza dello stesso, ricadente in zona "B" - Sottozona "B 2.2", censito come segue nel Catasto Terreni del -----

----- COMUNE DI ERACLEA -----

F.33 mapp. 142 sem.arb. 2^ are 25,60 RD. 19,61 RA. 11,90 ----- (are venticinque e centiare sessanta). -----

----- CONFINI dei mappali F.33 nn. 142 e 143, formanti corpo unico: F.33 nn. 611, 633, 273, 574, 144, 145, 87, 169, 318, 141 e 264. -----

PROVENIENZA: I sopra descritti immobili sono pervenuti al CCLF per atto di fusione (per incorporazione della società "VENETA LATTE S.p.A." con sede a Ponte Crepaldo Eraclea) in data 19 dicembre 1994 n. 129585 di rep. notaio dott. Alberto Menazzi di Udine, ivi registrato il 28 dicembre 1994 al n. 6248, trascritto a Venezia il 18 febbraio 1995 ai nn. 3555

R.G. e 2385 R.P. -----
Con delibera dell'assemblea dei soci in data 14 dicembre 2004
n. 67529/25139 di rep. notaio avv. Bruno Pasella di Udine,
registrato a Udine il 22 dicembre 2004 al n. 104194 Pubblici,
trascritto a Venezia l'8 febbraio 2005 al nn. 4476 R.G. e
2725 R.P., il CCLF ha variato la denominazione da "CONSORZIO
COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA" a "CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE
FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA". -----

----- D) in Comune di MONFALCONE (GO): -----
- UNITA' IMMOBILIARE sita in Monfalcone, Via degli Schiavetti
7, costituente porzione del fabbricato costruito sulla p.e.
.5533/3, individuata come segue presso -----

----- 1° UFFICIO TAVOLARE DI MONFALCONE -----
----- Comune Censuario di MONFALCONE -----
----- Partita Tavolare 18486 -----

c.t. 1°: Ente Indipendente "8", magazzino al piano terra
colorato in rosso nel piano sub. G.N. 1395/2010, cui sono
congiunte 230,00/1000 (duecentotrenta virgola zero zero
millesime) p.i. del c.t. 1° della P.T. 18484 di Monfalcone
(p.c. 5533/3). -----

Tale unita' risulta altresì censita come segue nel Catasto
Fabbricati del -----

----- COMUNE DI MONFALCONE -----
----- Sezione A -----

F.9 mapp. .5533/3 sub.16, Via degli Schiavetti n. 7, piano:
T, Cat. D/10, Rendita Euro 4.248,00: -----

la planimetria della suddetta unita' risulta depositata
all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Gorizia-Territorio (Catasto Fabbricati) in data 30 maggio
2011, prot. n. G00074417, in dipendenza della denuncia di
variazione per cambio di destinazione dell'unita'
originariamente distinta con il sub.8. -----


Il fabbricato del quale fa parte l'unita' in oggetto è
edificato sull'area censita nel Catasto Terreni del Comune di
Monfalcone, Sezione di Monfalcone, al F.9 mapp. .5533/3, ente
urbano di are 75,74 (are settantacinque e centiare
settantaquattro). -----

CONFINI: -----
- dell'unita' sub.16: corte comune da tre lati; unita' sub. 7
e 9: -----

- dell'area condominiale: pp.cc. 918/1, .5184, .5183/1,
.5508/2, 720/33, .5667, .5790. -----

PROVENIENZA: L'unita' sopra descritta è pervenuta al CCLF per
atto di compravendita in data 1° febbraio 2010 n. 67004/29114
di rep. notaio dott. Armenio Germano di Ronchi dei Legionari,
registrato a Monfalcone il 18 febbraio 2010 al n. 528 Serie
1T, istavolato presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone sub.
pres. 2 marzo 2010 EP. 1395. -----

----- Garanzie -----



Gli immobili compresi nel ramo d'azienda ceduto vengono trasferiti a corpo, nello stato in cui detti immobili attualmente si trovano, entro i confini sopra descritti, con ogni inerente accessione, pertinenza, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva (in particolare con quelle in seguito richiamate), con garanzia per la proprietà e per la libertà da vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento come sopra accollato).
La proprietà degli immobili compresi nel ramo d'azienda si trasferisce alla società cessionaria dalla Data di Efficacia, per ogni conseguente effetto, utile od oneroso.

Luciano De Rosa

Luigi Peruzzo

----- Conformità catastale -----

Ai sensi dell'art. 29 della L. 27 febbraio 1985, n. 52, modificato dal D.L. 78/2010 convertito con modifiche dalla L. 122/2010, la dr.ssa NICHOLA DEL PIRRO, in qualità di legale rappresentante dell'intestataria CCLF, dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i dati catastali e le planimetrie delle unità immobiliari comprese nel ramo d'azienda ceduto sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari stesse.


----- Conferma della rendita catastale proposta -----

Relativamente alla rendita dell'unità in Comune di Campoformido F.18 mapp. 52 sub.6, trattandosi di rendita proposta ai sensi del Decreto Ministeriale 701/94, le parti concordemente dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n° 70, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988 n° 154, successivamente modificato con il D.L. 20 giugno 1996 n° 323, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1996 n° 425.

----- Servitù - Regolamento di condominio -----

La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria espressamente riconosce, che:

- a) a peso dell'area in Comune di Campoformido F.18 n. 52: ----
 - sussistono la servitù telefonica (interessante i terreni originari posti a prospetto della strada statale) e le servitù di transito campestre (interessanti i terreni originari 43/a e 39) costituite con atto 16 ottobre 1967 n. 97876/12732 di rep. notaio dott. Livio Rubini di Udine, ivi registrato il 2 novembre 1967 al n. 4047, trascritto a Udine il 2 novembre 1967 al nn. 23601 S.G. e 21349 R.P.);
 - sussiste la servitù di elettrodotto sotterraneo a favore dell' "ENEL - Società per azioni", con sede in Roma, costituita con atto autentificato nelle firme da me notaio il 20 maggio e il 20 luglio 1994 al nn. 39079 e 39792/12236 di rep., registrato a Udine il 1° agosto 1994 al n. 2357 Serie 2 Privati, trascritto a Udine il 26 luglio 1994 al nn. 15417 R.G. e 11198 R.P.);
- b) a peso della p.e. 5533/3 (in P.F. madre 18484 di



Monfalcone) e a favore della p.e. 3508/2 in c.t. 1° della P.T. 13770 di Monfalcone, sussiste servitù di impianti (fognatura, linea elettrica, gas metano, telefonica, acquedotto) e di passaggio a piedi e con autoveicoli, intavolata sub. pres. 2 marzo 2010 GN. 1305/2010; -----
c) a favore dell'Ente Indipendente "8", c.t. 1° della P.T. 18486 di Monfalcone, e a peso della p.e. 5533/3 (corte "0") sussistono: -----

- servitù di posa di una centrale frigo entro il tratto segnato con le lettere o-p-q-r-o nel piano sub. GN. 1305/2010;
- servitù di posa di una piattaforma di carico e scarico entro il tratto segnato con le lettere t-u-v-a-t nel suddetto piano; -----

d) l'uso delle parti condominiali del fabbricato in Monfalcone eretto sulla p.e. 5533/3, del quale fa parte l'Ente Indipendente "8", è disciplinato dal regolamento d'uso allegato sotto la lettera "B" all'atto 1° febbraio 2010 n. 67004/29114 di rep. notaio dott. Armenio Germano di Ronchi dei Legionari, già sopra citato, intavolato sub. GN. 1305/2010. Con tale atto è stato espressamente convenuto che all'Ente Indipendente "8" non spetta il diritto d'uso della centrale termica (costituente parte dell'Ente Indipendente "0"), il quale uso con relativi oneri rimane invece riservato a tutti gli altri Enti Indipendenti facenti parte della p.e. 5533/3. -----

Le parti dichiarano di essere a conoscenza dell'onere di trasmissione di copia autentica del presente contratto all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art.63 d.a.c.c., modificato dalla legge 220/2012. -----



Gravami

Lo stabilimento in Comune di Campoformido F.18 mapp. 52 sub.5 è gravato dall'ipoteca volontaria iscritta a Udine il 10 ottobre 2013 al n. 21503 R.G. e 2977 R.P., per complessivi Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila virgola zero zero), a favore della "BANCA POPOLARE FRIULADRIA SOCIETA' PER AZIONI", con sede a Fordenone, a garanzia del mutuo fondiario di originari Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) per capitale, concesso con atto in data 8 ottobre 2013 n. 05356/36645 di rep. notaio avv. Bruno Panella di Udine, registrato a Udine il 9 ottobre 2013 al n. 11395 Serie 1P, rientrante tra le passività accollate. -----

Normativa urbanistica

1).- Relativamente al complesso edilizio sito in Comune di Campoformido eretto sull'area F.18 mapp. 52: -----

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della legge 20 febbraio 1985 n° 47 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la parte cedente, come sopra rappresentata, dichiara e garantisce che i fabbricati sono stati realizzati in forza e in conformità dei seguenti provvedimenti edilizi del Comune di Campoformido:



TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0036

- Concessione edilizia n. 123 del 26 luglio 1968, prot. n. 1321 del 22 agosto 1968; quindi: -----
 - A seguito richiesta di Permesso di Abitabilità del 26 marzo 1971, prot. n. 1260 del 30 marzo 1971, è stata rilasciata Autorizzazione di Agibilità del 5 maggio 1971 - riguardante il caseificio, sale generatrici di vapore, frigorifero, spogliatoi, mense, servizi igienici, centrale del latte, magazzino, cabina elettrica, locale pompa, sollevamento, e distribuzione acqua e garages; -----
 - A seguito richiesta di Permesso di Abitabilità e Permesso di Abitabilità del 25 settembre 1973, prot. n. 4363, è stata rilasciata "Autorizzazione di Agibilità" prot. n. 4363 del 3 ottobre 1973 - riguardante: A) un fabbricato ad uso ufficio e servizi, bar bianco al piano terra e due abitazioni al piano primo; B) un fabbricato di completamento del caseificio ricavando una sala lavorazione del latte industriale, burrificio, salatoio, celle di maturazione formaggio e celle frigorifere di conservazione; C) un fabbricato ad uso magazzino stagionatura formaggi; D) un fabbricato di completamento dei servizi aziendali con autofficina, box per autocarri, spogliatoi per autisti e servizi, ufficio movimento automezzi, deposito lubrificanti e pezzi di ricambio per officina; E) un fabbricato ad uso autorimesse per vetture; -----
 - Nulla Osta per esecuzione lavori edili Pratica n. 2096 prot. n. 1830 del 24 luglio 1975 - per opere di realizzazione di due tettoie in ferro per parcheggio coperto autovetture a servizio degli utenti della strada, dei clienti del "bar bianco" e dei dipendenti; -----
 - Nulla Osta per esecuzione lavori edili Pratica n. 2184 prot. n. 1880 del 29 settembre 1976 - per opere di costruzione di un capannone industriale a due piani per la lavorazione, il confezionamento ed il deposito del latte sterilizzato, a cui è seguita l'Autorizzazione di Agibilità prot. n. 98/81 Pratica n. 915 del 14 ottobre 1988; -----
 - Concessione Edilizia n. 461/1981 prot. n. 1762/80 del 9 dicembre 1981 e successiva Concessione Edilizia n. 464/1981 prot. n. 5740/80 del 14 dicembre 1981, per opere di costruzione di un depuratore per il trattamento delle acque industriali, a cui è seguita l'Autorizzazione di Agibilità prot. n. 6588/81 Pratica n. 47 del 25 gennaio 1983; -----
 - Concessione Edilizia n. 607/1982 prot. n. 1485/82 del 26 marzo 1982 per opere di recinzione; -----
 - Concessione Edilizia n. 977/1984 prot. n. 5550/83 del 26 marzo 1984 e successiva Concessione Edilizia n. 1011/1984 prot. n. 2523 del 7 agosto 1984, per opere di costruzione di una cabina elettrica prefabbricata; -----
 - Autorizzazione del 14 febbraio 1984 prot. n. 2314/83 per l'installazione di un'insegna luminosa; -----
 - Concessione Edilizia n. 1408/1987 prot. n. 4022 del 6

luglio 1987, per opere di sistemazione del piano terra - lato ovest - dello stabilimento; -----

= Concessione Edilizia n. 1561/1988 prot. n. 3797 del 21 luglio 1988, per opere di installazione di pensilina a protezione di ingressi del fabbricato ad uso officina; -----

= Concessione Edilizia n. 1581/1988 prot. n. 4590 del 20 settembre 1988, per opere di installazione di impianto automatico di lavaggio automezzi; -----

= Concessione Edilizia n. 1637/1989 prot. n. 7765/89 del 24 febbraio 1989, per opere di costruzione di un nuovo caseificio, a cui è seguita l'Autorizzazione di Agibilità prot. n. 6344 Pratica n. 1032 del 19 ottobre 1990; -----

= Concessione Edilizia n. 1639/1989 prot. n. 2448 del 28 giugno 1989, per opere di costruzione di una nuova Centrale termica in ampliamento a quella esistente; -----

= Autorizzazione n. 275 del 28 giugno 1990 prot. n. 4522, per opere di installazione di una pesa stradale a ponte; -----

= Denuncia di modifiche interne n. 05/90 del 18 luglio 1990 prot. n. 6345 del 27 luglio 1990, al fine di ricavare nuove celle climatizzate per la conservazione del latte e nuovi reparti di spedizione nel magazzino del latte UHT, a cui ha fatto seguito la presa d'atto da parte del Comune di Campoformido prot. n. 6345 del 5 ottobre 1990; -----

= Denuncia di esecuzione opere interne n. 06/90 del 18 luglio 1990 prot. n. 6346 del 27 luglio 1990, riguardante la diversa distribuzione delle pareti interne per creare una migliore distribuzione dei reparti e dei servizi nel caseificio, a cui ha fatto seguito la presa d'atto da parte del Comune di Campoformido prot. n. 6346 del 5 novembre 1990; -----

= Autorizzazione n. 328 del 20 marzo 1991 prot. n. 1989, per opere di straordinaria manutenzione relative all'apertura di una finestra nel locale ad uso portineria nel reparto uffici;


= Autorizzazione n. 429 del 24 agosto 1992 prot. n. 1790, per opere di trasformazione del reparto caseificio destinato alla produzione di formaggi per adibirlo alla produzione di yogurt;

= Autorizzazione n. 553 del 23 settembre 1993 prot. n. 5766, per opere di installazione di una cella frigorifera prefabbricata destinata alla conservazione dei gelati preconfezionati; -----

= Autorizzazione n. 600 dell' 11 gennaio 1994 prot. n. 6971/93, per opere di costruzione di una vasca parzialmente interrata per la raccolta fanghi di un locale macchine con antistante tettoia a servizio dell'esistente depuratore; -----

= Concessione Edilizia n. 2388/1995 prot. n. 7127/1995 del 30 novembre 1995, per opere di esecuzione di un nuovo edificio da destinarsi a deposito di carta e cartoni da imballò, a cui è seguita l'Autorizzazione di Agibilità prot. n. 10604/1999 Pratica n. 1394/1999 del 21 dicembre 1999; -----

= Concessione Edilizia in Sanatoria n. 1.137 prot. n. 4565/87 del 10 aprile 1996 per la realizzazione di ampliamento della




TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0038

testoia per i parcheggi; -----
= Concessione Edilizia in Sanatoria n. 1.138 prot. n. 2996/86 del 10 aprile 1996 per la realizzazione di ampliamento del fabbricato ad uso uffici, caseificio e centrale; -----
= Concessione Edilizia in Sanatoria n. 1.139 prot. n. 2996/86 del 10 aprile 1996 per la realizzazione di serbatoi esterni per il latte e deposito acido nitrico; -----
= Concessione Edilizia in Sanatoria n. 1.140 prot. n. 2996/86 del 10 aprile 1996 per la realizzazione di opere in difformità a C.E. non valutabili in termini di superficie; ---
= Concessione Edilizia in Sanatoria n. 1.141 prot. n. 2996/86 del 10 aprile 1996 per la realizzazione di portone di ingresso e rampa di accesso; -----
= Concessione Edilizia n. 2440/1996 prot. n. 5836/1996 del 12 novembre 1996, per opere di costruzione di una sala conferenze e nuovi uffici direzionali, a cui è seguita l'Autorizzazione di Agibilità prot. n. 10603/1999 Pratica n. 1393/1999 del 21 dicembre 1999; -----
= Concessione Edilizia n. 2751/2000 prot. n. 7544/2000 del 9 novembre 2000, per opere di costruzione di un edificio per il termosoffiaggio di bottiglie in polietilene in ampliamento allo stabilimento; a cui è seguita l'Autorizzazione di Agibilità prot. n. 1710/2002 Pratica n. 1485/2002 del 25 marzo 2002; -----
= Autorizzazione per Attività Edilizia n. AUT/1509/2004 prot. n. 452/2004 del 1° aprile 2004, per opere di redistribuzione interna degli spazi e dei fori esterni al piano primo di una porzione del capannone e realizzazione di una scala in carpenteria metallica esterna; a cui sono seguite: -----
- Comunicazione di "inefficacia di diritto" da parte del Comune di Campoformido prot. n. 11744 Registro n. 6637/2004 del 6 agosto 2009, limitatamente alla parte di intervento riguardante la realizzazione di una scala in carpenteria metallica; -----
- D.I.A. per opere di completamento Den. 1447 Prot. 172/2009 prot. n. 0012489 del 2 settembre 2009; -----
= Autorizzazione di Agibilità Atto n. 1981/2010 del 24 agosto 2010 per l'intervento di redistribuzione interna degli spazi e dei fori esterni al piano primo di una porzione del capannone e realizzazione di una scala metallica d'accesso esterna; -----
= Autorizzazione per Attività Edilizia n. AUT/1611/2004 prot. n. 10023/2004 del 5 agosto 2004 per opere di costruzione di una pensilina in carpenteria metallica a protezione di una macchina da imballaggio in ampliamento dell'esistente stabilimento; a cui sono seguite: -----
- Comunicazione di "inefficacia di diritto" da parte del Comune di Campoformido prot. n. 11744 Registro n. 6800/2004 del 6 agosto 2009 limitatamente al mancato definitivo completamento della posa del manto di copertura in pannelli

Lucrezia De Rosa

Adriano De Rosa



collocati e di alcune controventature in carpenteria metallica; -----

- D.I.A. Den. 1448 Prat. 173/2009 prot. n. 0012490 del 2 settembre 2009 per opere di completamento all'Autorizzazione Edilizia n. AUT/1611/2004 del 5 agosto 2004; -----

- D.I.A. Den. 1475 Prat. 220/2009 prot. 0015928 del 5 novembre 2009 per opere di modifica all'Autorizzazione Edilizia n. AUT/1611/2004 del 5 agosto 2004 e alla D.I.A. Den. 1448 Prat. 173/2009 del 2 settembre 2009; -----

- Richiesta di archiviazione della pratica D.I.A. Den. 1475 Prat. 220/2009 prot. 0015928 del 5 novembre 2009, presentata in data 1° marzo 2011 prot. n. 0002905; -----

= Concessione Edilizia n. 3045/2005 prot. n. 5200/2005 del 23 maggio 2005, per opere di ampliamento del fabbricato spedizioni mediante la tamponatura della pensilina di carico con predisposizione di portoni sezionali; -----

= D.I.A. Den. 915 prot. n. 0016411 del 9 novembre 2005, per opere di realizzazione di una vasca in cemento armato per il contenimento di acque piovane; -----

- D.I.A. Den. 1249 prot. n. 0009650 del 12 giugno 2008 Prat. 108/2008, per opere di straordinaria manutenzione consistenti nella ristrutturazione, razionalizzazione e miglioramento igienico-sanitario della zona servizi e ristoro. Opere finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti; -----

= D.I.A. Den. 1401 prot. n. 0006907 dell'11 maggio 2009 Prat. 04/2009, per opere di realizzazione di una struttura metallica porta condensatore; -----

= Permesso di Costruire n. 49/SU/2009 prot. n. 12342/2009 del 28 ottobre 2009, per opere di ampliamento ed adeguamento funzionale-produttivo e di formazione di una nuova zona per servizi igienici per le maestranze; a cui sono seguite: -----

- D.I.A. per opere di modifica al P.C. n. 49/SU/2009 prot. 12512 Pratica n. 163/2010 del 31 agosto 2010 - Intervento "A";

- D.I.A. per opere di modifica al P.C. n. 49/SU/2009 prot. 12512 Pratica n. 163/2010 del 31 agosto 2010 - Intervento "D";



- D.I.A. per opere di modifica al P.C. n. 49/SU/2009 prot. 12512 Pratica n. 163/2010 del 31 agosto 2010 - Intervento "C";

- D.I.A. per opere di modifica al P.C. n. 49/SU/2009 prot. 4676 Pratica n. 59/2011 del 5 aprile 2011 - Intervento "B"; --

- 2° D.I.A. per opere di modifica al P.C. n. 49/SU/2009 e alla D.I.A. Pratica n. 163/2010 del 31 agosto 2010 - prot. 6230 Pratica n. 103/2011 del 9 maggio 2011 - Intervento "A"; -

- 2° D.I.A. per opere di modifica al P.C. n. 49/SU/2009 e alla D.I.A. Pratica n. 163/2010 del 31 agosto 2010 - prot. 10617 Pratica n. 160/2012 del 3 agosto 2012 - Intervento "C";

- 3° D.I.A. per opere di modifica al P.C. n. 49/SU/2009, alla D.I.A. Pratica n. 163/2010 del 31 agosto 2010 e alla D.I.A. Pratica n. 103/2011 del 9 maggio 2011 - prot. 10618 Pratica n. 160/2012 del 3 agosto 2012 - Intervento "A"; -----



TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0040

- 2° D.I.A. per opere di modifica al P.C. n. 49/SU/2009 ed alla D.I.A. Pratica n. 59/2011 del 5 aprile 2011 - prot. 10827 Pratica n. 173/2012 dell'8 agosto 2012 - Intervento "8";
- Autorizzazione di proroga prot. n. 3721/2013 dell'8 marzo 2013, con la quale viene fissato alla data del 19 marzo 2014 il termine per l'ultimazione dei lavori del Permesso di Costruire n. 49/SU/2009; -----

- Autorizzazione di AGIBILITA' Atto n. 2137/2014 del 18 aprile 2014; -----

= D.I.A. Den. 1495 prot. n. 0001018 del 22 gennaio 2010 Prat. 6/2010, per opere di installazione di microcella (antenna per telefonia) su edificio all'interno dell'area di pertinenza - da parte dell'azienda Vodafone; -----

= S.C.I.A. n. 13 Pratica n. 47/2013 prot. n. 0005446 dell'11 aprile 2013, per opere di modifica di setti separatori di locale adibito alla produzione di prodotti lattiero caseari e relativo attestato di conformità. -----

2).- Relativamente al complesso edilizio sito in Comune di Aviano (PN) eretto sull'area F.62 mapp. 74: -----

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n° 47 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la parte cedente, come sopra rappresentata dichiara e garantisce che il fabbricato è stato realizzato in forza e in conformità dei seguenti provvedimenti edilizi del Comune di Aviano: -----

- concessione edilizia del 16 gennaio 1987 n. 15518/86 di prot., conc. n. 4/87 e pratica n. 207/86; -----

- concessione edilizia del 29 novembre 1988 n. 12875 di prot., conc. n. 190 e pratica n. 176/88; -----

- concessione edilizia del 10 ottobre 1991 n. 9265 di prot., conc. n. 143/91 e pratica n. 136/91; -----

- autorizzazione di agibilità del 5 marzo 1992, prot. n. 19214/91 (pratica n. 207/86, 176/88 e 136/91); -----

- D.I.A. n. 75/99 presentata il 5 luglio 1999, prot. n. 14942;

- autorizzazione edilizia del 27 agosto 1999 n. 46/99, prot. n. 18931, pratica n. 99/0395. -----

3).- Relativamente al complesso edilizio sito in Comune di Eraclea (VE) eretto sull'area F.33 mapp. 143: -----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985 n° 47 e successive modificazioni, quanto al fabbricato in Comune di Eraclea (VE) F.33 mapp. 143 subb. 4, 6 e 8, la dr.ssa MICHELA DEL PIERO, in qualità di legale rappresentante del "CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il fabbricato stesso è stato iniziato in data anteriore al 1° settembre 1987. -----

Dichiara altresì, ai sensi dell'articolo 40 della citata

legge n. 47/1985 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380: -----

* che il fabbricato suddetto è stato successivamente modificato e ampliato in forza e in conformità dei seguenti provvedimenti edilizi del Comune di Eraclea: -----

- concessione edilizia n. 573/77 del 13 dicembre 1977 (variazione interna e ampliamento per ricavare servizi igienici adeguati e terrai); -----

- concessione edilizia n. 140/78 del 9 giugno 1978 (costruzione recinzione); -----

- concessione edilizia n. 46/78 del 29 aprile 1978 (installazione di due serbatoi); -----

- concessione edilizia n. 141/79 dell'8 giugno 1979 (esecuzione varianti interne); -----

- concessione edilizia n. 341/83 del 21 gennaio 1984 (esecuzione varianti interne); -----

* che sono state eseguite opere relative all'allargamento dell'accesso carroio esistente in forza della S.C.I.A. presentata al Comune di Eraclea in data 9 aprile 2013, prot. n. 7669/2013, Frattica n. E/2013/35/SI, e relativo certificato di collaudo finale depositato il 31 maggio 2013 prot. n. 011071. -----

4).- Relativamente al fabbricato condominiale sito in Comune di Monfalcone (GO), del quale fa parte l'unità F.A/9 mapp. 5533/3 sub.16 (Ente Indipendente "8"): -----

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la parte cedente, come sopra rappresentata dichiara e garantisce: -----

a) che il fabbricato è stato realizzato in forza e in conformità dei seguenti provvedimenti edilizi del Comune di Monfalcone: -----

- concessione edilizia del 17 giugno 2003 prot. 19559/02 10.11.2; -----

- D.I.A. del 12 maggio 2005; -----

- autorizzazione di agibilità del 19 aprile 2006, prot. orig. 19559/02; -----


b) che l'Ente Indipendente "8" è stato successivamente modificato in forza e in conformità delle seguenti denunce di inizio attività presentate al Comune di Monfalcone: -----

- D.I.A. del 27 novembre 2009 Prot. 0038972/P, pratica edilizia 09/0385, e successiva integrazione del 17 dicembre 2009; -----

- D.I.A. del 3 marzo 2010 Prot. 000618/A; -----

- D.I.A. del 10 maggio 2010 Prot. 0014536/A. -----

La dr.ssa MICHELA DEL PIERO, in qualità di legale rappresentante del CCLF, dichiara che relativamente a tutti gli immobili facenti parte del ramo d'azienda trasferito non sono mai state compiute opere abusive, ad eccezione di quelle sanate, e che non sono mai stati adottati i provvedimenti



sanzionatori indicati nell'articolo 41 della citata legge 28 febbraio 1985 n° 47 e successive modificazioni; ne garantisce pertanto la commerciabilità. -----

----- * * * * -----
Al sensi e per gli effetti dell'articolo 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la parte venditrice: -----

a) esibisce i certificati di destinazione urbanistica rilasciati: -----

- dal Comune di Campoformido in data 24 dicembre 2014; -----

- dal Comune di Aviano in data 23 dicembre 2014, prot. n. 24850; -----

- dal Comune di Eraclea in data 23 dicembre 2014, prot. n. 25244; -----

certificati che io notaio allego a quest'atto sotto come Allegato (B), Allegato (C) e Allegato (D); -----

b) dichiara che, dalla data di rilascio dei predetti certificati, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. -----

Relativamente all'area condominiale in Comune di Monfalcone p.e. .5533/3 (su cui sorge l'Ente Indipendente "0"), al presente atto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trattandosi di pertinenza di edificio censito nel Catasto Fabbricati avente una superficie scoperta, priva di infrastrutture, inferiore ai cinquemila metri quadrati. -----

----- Prestazione energetica degli edifici -----

La parte cessionaria, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, successivamente più volte modificato, dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente proprietaria le informazioni e la documentazione, comprensiva degli attestati, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

In particolare, dichiara di aver ricevuto i seguenti attestati di prestazione energetica rilasciati dal Tecnico abilitato p.i. Mario De Biasio di Maniago, iscritto sotto il n. 252 al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Fondenone: -----

a) numero 8 (otto) attestati relativi all'edificio in Campoformido F.18 mapp. 52 sub.5 (ora sub.6), rilasciati il 23, il 24 e il 27 dicembre 2014, aventi validità 10 anni dalla data di rilascio, riferiti alle seguenti zone dello stabilimento: -----

* 1 Uffici principali (Validità 23/12/2024); -----

* 2 Infermeria (Validità 23/12/2024); -----

* 3 Uffici-servizi (Validità 23/12/2024); -----

* 4 Officina-spogliatoi (Validità 24/12/2024); -----

* 5 Mensa-spogliatoi (Validità 24/12/2024); -----

* 6 Uffici-spedizioni (Validità 27/12/2024); -----

* 7 Ufficio tecnico (Validità 27/12/2024); -----

* 8 Laboratorio (Validità 27/12/2024); -----

attestati che, in unico inserto e unitamente al Quadro

TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0043

Generale identificativo delle zone, si allegano al presente atto come Allegato (G):

b) numero 3 (tre) attestati relativi all'edificio in Aviano F.5/62 mapp. 74, rilasciati il 22 dicembre 2014, aventi validità 10 anni dalla data di rilascio, riferiti rispettivamente:

- * all'appartamento sub.3 (Validità 22/12/2024);
- * alla porzione dell'unità sub.8 adibita a Direzione-servizi (Validità 22/12/2024);
- * alla porzione dell'unità sub.9 adibita a Spaccio-uffici (Validità 22/12/2024);

attestati che, in unico inserto, si allegano al presente atto come Allegato (H):

c) numero 2 (due) attestati relativi all'edificio in Eraclea F.33 mapp. 143, rilasciati il 27 dicembre 2014, aventi validità 10 anni dalla data di rilascio, riferiti rispettivamente:

- * all'unità sub.4 - Appartamento (Validità 27/12/2024);
- * alla porzione adibita a Uffici dell'unità sub.9 (Validità 27/12/2024);

attestati che, in unico inserto, si allegano al presente atto come Allegato (I):

d) numero 2 (due) attestati relativi all'unità in Monfalcone F.9 mapp. 3533/3 sub.16 (Ente Indipendente "8"), rilasciati il 24 dicembre 2014, aventi validità 10 anni dalla data di rilascio, riferiti rispettivamente:

- * alla porzione adibita a Uffici (Validità 24/12/2024);
- * alla porzione adibita a Servizi-spogliatoi (Validità 24/12/2024);

attestati che, in unico inserto, si allegano al presente atto come Allegato (L).

La parte cedente dichiara che i predetti attestati di prestazione energetica sono attualmente validi non essendosi verificato alcun intervento che abbia modificato la prestazione energetica delle unità oggi trasferite.



Le parti dichiarano e riconoscono che relativamente alle autorimesse in Comune di Aviano (F.5/62 mapp. 74 sub.5) e in Comune di Eraclea (F.43 mapp. 143 sub.6), al presente atto non si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, successivamente più volte modificato, e ciò per l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lettera e), del D.Lgs. 192/2005.

Comunicazioni in materia tributaria e

di pubblica sicurezza

Le parti, per quanto riguarda i trasferimenti oggetto di quest'atto, si dichiarano pienamente edotte degli eventuali obblighi di dichiarazione e/o comunicazione a loro carico, con relativi modalità e termini, previsti in materia tributaria (segnatamente IRE e/o IRPE5 e/o IMU).

L'obbligo (pubblica sicurezza), previsto dall'articolo 12 del



TRADEMARK

REEL: 005578 FRAME: 0044

D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191, è assorbito dalla registrazione di quest'atto e ciò ai sensi dell'art. 5, comma 4, del G.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106. -----

----- Domicilio agli effetti tavolari -----
Le parti, in persona e come sopra rappresentate, ai sensi dell'art.123 bis della Legge Tavolare, autorizzano il notaio autentificante a sottoscrivere e presentare la domanda tavolare e a fare richiesta per il rilascio di copia conforme del decreto di accoglimento della domanda di intavolazione del presente atto notificato con pubblicazione sui B.U.R., come previsto dall'art.14, comma 30, della L.R. 12/2009. -----

Michela Dell'Acero

Luigi Del Monaco

Rep.n.87084


Racc.n.37632

Certifico io sottoscritto avv. BRUNO PANELLA, notaio residente a Udine ed iscritto presso il Collegio Notarile di Udine, che i signori: -----

- DEL FIERO dott.ssa NICHELA, nata a Gorizia il giorno 21 febbraio 1967, domiciliata per la carica a Campoformido (UD), Via Pietro Zorutti n.98, con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto della società: -----

"CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", con sede legale a Campoformido (UD), Via Pietro Zorutti n.98, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine: 00164830309; - nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società stessa, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2014; -----

- DEL MONACO dott. LUIGI, nato a Napoli il giorno 10 luglio 1964, domiciliato per la carica a Collescchie (FR), Via delle Nazioni Unite n.4, con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto della società: -----



- "FARMALAT S.p.A.", con sede legale a Collecchio (PR), Via delle Nazioni Unite n.4, capitale sociale deliberato per Euro 1.940.000.000,00, sottoscritto e versato per Euro 1.031.068.945, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 04030970968; -----
 quale procuratore speciale della predetta società, in forza della procura autenticata nella firma in data 19 dicembre 2014, n.50734/22570 di rep. notaio dott. Carlo Maria Canali di Parma; -----

della cui identità personale io notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza la loro firma in calce all'atto che precede, a margine dei dieci fogli intermedi e sugli allegati, ad eccezione degli allegati (A), (B), (C) e (D), previa lettura dell'atto medesimo da me notaio datane, omessa la lettura degli allegati, per espressa dispensa delle parti, alle ore quindici (ore 15,00). -----

Certifico, altresì: -----
 a) che la signora DEL PIEBO dr.ssa MICHELA, sopra generalizzata: -----


- ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, a richiesta del sottoscritto notaio, che le ha richiamato le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, ha reso in mia presenza la dichiarazione inerente il fabbricato sito in Comune di Eraclea, contenuta all'interno delle pattozioni relative agli immobili, Normativa urbanistica, paragrafo 3);

- ai sensi dell'art.35, comma 22, del D.L.4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, a richiesta del sottoscritto notaio, che le ha richiamato le sanzioni a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, ha reso in mia presenza le dichiarazioni contenute nell'articolo 3.2.2 dell'atto che precede; -----

b) che il signor DEL MONACO dott. LUIGI, sopra generalizzato:
 - ai sensi dell'art.35, comma 22, del D.L.4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, a richiesta del sottoscritto notaio, che gli ha richiamato le sanzioni a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci, ha reso in mia presenza le dichiarazioni contenute nell'articolo 3.2.2 dell'atto che precede; -----


Udine, Via Carducci n.16, trenta dicembre duemilaquattordici (30/12/2014). -----


Handwritten signature




Handwritten initials

CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE S.C.A. Marchi Internazionali in corso di validità

Numero di deposito	Data di deposito	Numero di registrazione	Data di registrazione	MARCHIO	Paesi concessi	Classi	Prossima scadenza
006062368_01	18.08.2009	1.021.783	18.08.2009	 dal 1923 Lattarie Friulane	RU, JP	29-30	17.08.2019
26.941/D/2009	27.08.2009	1.071.211	27.08.2009	SILP	EM, JP, RU	29-31	26.08.2019
26.946/D/2009	24.09.2009	1.020.509	24.09.2009	LA PRELIBATA	EM, JP, RU	29	23.09.2019
26.947/D/2009	24.09.2009	1.020.595	24.09.2009	SAN GIUSTO	EM, JP, RU	29-31	23.09.2019
26.948/D/2009	16.10.2009	1.020.511	16.10.2009	LATTE CARNIA	AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, JP, LT, LV, MD, ME, MK, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	29	16.10.2019
26.949/D/2009	16.10.2009	1.020.512	16.10.2009	NATURAPLUS	RU	29	15.10.2019
26.954/D/2009	07.12.2009	1.029.047	07.12.2009	FRIULINO	EM, JP, RU	29	16.12.2019
26.955/D/2009	07.12.2009	1.029.046	07.12.2009	YOGURT CARNIA	AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, JP, LT, LV, MD, ME, MK, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, TR, UA	29	16.12.2019





Gestione ordini fornitori			
Estremi ordine da citare in bolle e fattura:		Spett.le Ditta:	LATTERIA DI ROVERBASSO SRL
Numero: OF14002540		VIA ROMA 211 31013 ROVERBASSO TV ITALY	
Del 30/12/14 Ore 11:08		Codice:	053698 Tel: 0438796167 Fax: 0438794039
Nostro riferimento:		Alla c.B/L:	
Uff. Acquisti - Del Victor Tel: 0432-663903 Fax: 0432-663955 victor.dri@latteriefriulane.it		Vostro rif.:	
N.B.: Le fatture che non riporteranno gli estremi del nostro nr. ordine verranno respinte		Na C.d.C.:	

Spedizione mezzo:	Porto:	Valuta:	Orario ricevimento merci:
MEZZO NOSTRO	PORTO FRANCO	EUR	8:30-14:30 SAB.8:30-12:00
Pagamento:		ACQUISTI MAGAZZINO	
30 GG DATA FATTURA FINE MESE BONIF.BANCARIO MERCI DET. ART.82		CAMPOFORMIDO	


Cod.	Descrizione merce	Cod.Art.F.	Prezzo	Scont./Addebiti	Um	Quantità	Dt Cons.
7700	RICOTTA FRESCA GRANDE		2.30000		KG	500,00	31/12/15
Totale netto ordine EUR						1.100,00	I.E.


E-mail per invio fatture:	fornitorilatteriefriulane@pec.it
Destinazione merce:	Stabilimento Campoformido 33030 - Via P.Zorutti, 98 Campoformido (UD) - ITALY
Resa:	IN CASO DI MERCE NON CONFORME, L'AZIENDA SI RISERVA DI RESPINGERLA
Validità:	Il presente ordine d'acquisto si intende accettato, se entro 24 ore dalla trasmissione, non viene inviata nessuna comunicazione di rettifica e/o annullamento. Si prega di comunicare tempestivamente al Consorzio variazioni ai requisiti descritti nel presente ordine di acquisto con il riferimento al responsabile dell'emissione del presente ordine.

Consorzio Coop. Latterie Friulane S.C.A. - Via P. Zorutti, 98 - 33030 - Campoformido UD
C.F. e P.Iva: 00164830309

Allegato 2.1.2 (A) (v) Parte 3' elenco proprietà intellettuali e industriali

CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE S.C.A. Marchi Comunitari in corso di validità

Numero di deposito	Data di deposito	Numero di registrazione	Data di registrazione	MARCHIO	Paesi concessi	Classi	Prossima scadenza
006362368	03.07.2007	6.062.368	03.07.2007		Comunità Europea	29-30	02.07.2017






[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular official stamp]

CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE S.C.A. Marchi IN STATI ESTERI in corso di validità

Numero di deposito	Data di deposito	Numero di registrazione	Data di registrazione	MARCHIO	Paesi concessi	Classi	Prossima scadenza
85.797.609	07.12.2012	4.363.477	13.08.2013		Stati Uniti d'America	29-30	13.08.2023 (campioni d'uso da depositare entro il 2019)
1.608.658	04.01.2013	TMA887.787	09.10.2014		Canada	29-30	08.10.2029



[Handwritten signature]

CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE S.C.A. Marchi Italiani in corso di validità

Numero di deposito	Data di deposito	Numero di registrazione	Data di registrazione	MARCHIO	Classi	Prossima scadenza
UD2014C000237	19.06.2014	RINNOVO		CIOCC MILK	29-30	17.06.2024
UD2014C000235	19.06.2014	RINNOVO		LATTE & VINCI	29-41	03.08.2024
UD2014C000345	22.09.2014	RINNOVO		LA PRELIBATA	29	22.12.2024
UD2014C000344	27.09.2014	RINNOVO		IL FRIULANO LATTERIA CLASSICO	29	01.12.2024
UD2006C000254	09.06.2006	1.200.044	12.06.2009	LATTE TRIESTE	29	13.10.2016
UD2007C000213	22.05.2007	1.307.374	08.06.2010	FORMADI FURLAN	29	21.05.2017
UD2007C000214	23.05.2007	1.307.375	08.06.2010		29-30	20.07.2017
02007C000215	23.05.2007	1.307.376	08.06.2010		29	24.09.2017
UD2007C000222	28.05.2007	1.307.383	08.06.2010		29	24.09.2017
UD2007C000227	29.05.2007	1.307.388	08.06.2010	BUON FRIULI	29	22.07.2017
UD2007C000228	29.05.2007	1.259.424	15.03.2010	FRIULINO	29	22.07.2017
UD2007C000229	30.05.2007	1.307.389	08.06.2010	MOZZARELLA CASTELLO	29	22.07.2017
UD2007C000230	30.05.2007	1.307.390	08.06.2010	FORMAIELE FURLANE	29	22.07.2017
UD2008C000216	16.05.2008	1.340.530	22.09.2010	LATTE CONEGLIANO	29	15.05.2018
UD2008C000270	19.05.2008	1.337.461	17.09.2010		29	18.05.2018
UD2009C000004	08.01.2009	1.262.471	16.03.2010	FORMAGGIO CARNIA	29	18.01.2019
UD2009C000009	09.01.2009	1.262.472	16.03.2010	DOLCE CARNIA	29	18.01.2019


UD2009C00010	09.01.2009	1.259.425	15.03.2010	YOGURT CARNIA	29	18.01.2019
UD2009C00012	12.01.2009	1.262.473	16.03.2010	VALMONTANA	29	19.01.2019
UD2009C000110	23.03.2009	1.262.496	16.03.2010	VERDE PRONTO	29-31	17.05.2019
UD2009C000123	31.03.2009	1.235.108	03.12.2009	SILP	29-31	30.03.2019
UD2009C000289	11.06.2009	1.241.378	26.01.2010	LATTE CARNIA	29	05.11.2019
UD2009C000299	12.08.2009	1.262.536	16.03.2010		29	05.11.2019
UD2009C000301	12.08.2009	1.262.537	16.03.2010		29	12.11.2019
UD2009C000309	20.08.2009	1.241.379	26.01.2010	SAN GIUSTO	29-31	19.08.2019
UD2010C000033	05.01.2010	1.262.599	16.03.2010	LATTERIA CAMPOFORNIDO	29	01.09.2020
UD2010C000035	07.01.2010	1.262.609	16.03.2010	NATURAPLUS	29	02.02.2020
UD2010C000036	07.01.2010	1.262.601	16.03.2010	NATURA PLUS	29	02.02.2020
UD2011C000253	16.06.2011	1.464.061	23.09.2011	FRESCOSTORE	29	03.07.2021
UD2013C000163	15.04.2013	1.542.748	15.05.2013	VITALITY	29	31.03.2023
UD2013C000165	16.04.2013	1.542.750	15.05.2013	CREMA DEL FRIULI	29	21.01.2023
UD2013C000271	11.07.2013	1.555.783	08.08.2013	BAITA LATTE	29	09.08.2023
UD2013C000275	15.07.2013	1.555.784	08.08.2013	BAITA FRIULI	29	09.08.2023



Latterie
Friulane

[Handwritten signature and circular stamp]

Copia conforme alla scrittura, munita delle prescritte firme, da me autenticate, che rilascio, omessi tutti gli allegati ad eccezione dell'allegato 2.1.2(A)(v), per gli usi consentiti dalla legge.
Udine, 15 maggio 2015



A handwritten signature in black ink is written across the middle of the page. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains a central emblem and text around the perimeter, including the words "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DELL'INTERNO".

AGREEMENT FOR THE TRANSFER OF BRANCH OF BUSINESS

The undersigned:

- DEL PIERO Mrs. MICHELA, born in Gorizia on 21st February 1967, domiciled for the office at Campoformido (UD), Via Pietro Zorutti no. 98, who declares that she is acting for the purposes of this deed in her capacity as Chairwoman of the Board of Directors and legal representative of the company:

“**CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**”, with registered office at Campoformido (UD), Via Pietro Zorutti no. 98, tax ID number, VAT ID number and registration number in the Register of Companies of Udine: 00164830309, hereinafter referred to in this deed, for the sake of brevity, also as “**CCLF**” or the “**Transferor**”;

and this in execution of the resolution of the Board of Directors of 19th December 2014;

- DEL MONACO Mr. LUIGI, born in Naples on 10th July 1964, domiciled for the office at Collecchio (PR), Via delle Nazioni Unite no. 4, who declares that he is acting for the purposes of this deed in the name and on behalf of the company:

- “**PARMALAT S.p.A.**”, with registered office at Collecchio (PR), Via delle Nazioni Unite no. 4, authorised share capital for Euro 1,940,000,000.00, subscribed and paid for Euro 1,831,068,945, tax ID number, VAT ID number and registration number in the Register of Companies of Parma: 04030970968, a company subject to the activity of management and coordination of “**BSA SA**”, hereinafter referred to in this deed, for the sake of brevity, also as “**Parmalat**” or the “**Transferee**” and, together with the Transferor, as the “**Parties**”;

according to the special power of attorney, the signature of which was authenticated on 19th December 2014, index no. 50734/22578 of the Notary Carlo Maria Canali from Parma, which, in its copy true to the original, is attached to this deed as **Attachment (A)**;

first of all

STATE THAT:

(A) CCLF is the owner of a branch of business (the “**Branch of Business**”) composed of the goods and of the legal relationships specified in the subsequent paragraph 2.1, for the performance of the activity of production, processing, marketing and distribution of milk and dairy products (the “**Activity**”).

[omissis]

(G) CCLF intends to sell to Parmalat, who intends to buy, the Branch of Business under the terms and conditions set forth in this Transfer Agreement.

NOW, THEREFORE, IN CONSIDERATION OF THE ABOVE,

THE PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS:

1. Premises - attachments - INTERPRETATION

1.1 The premises and the attachments form an integral and essential part of this Transfer Agreement.

1.2 The attachments to this Transfer Agreement are:

[omissis]

Attachment 2.1.2(A) (v): List of Intellectual and Industrial Properties;

[omissis]

1.3 In addition to the definitions contained in the premises and in the other clauses of the Transfer Agreement and its Attachments, unless they are otherwise defined in other parts of the same or in its Attachments, the terms and expressions listed hereinafter in alphabetical order, if distinguished with initial capital letter, shall have the following meaning:

[omissis]

“**Effective Date**”: 1st January 2015;

“**Date of Conclusion**”: indicates the date of conclusion of this Transfer Agreement, i.e. 30th December 2014;

[omissis]

2.1 Transfer of the Branch of Business

2.1.1 CCLF sells and transfers to Parmalat, who buys it, the full and exclusive property of the Branch of Business, with effect from 00.00.00 hrs. of the Effective Date, under the terms and conditions set forth in this Agreement.

2.1.2 The Branch of Business consists exclusively of the following goods and legal relationships, which shall be understood as being connected to one another by a relation of functionality and coordination, for the achievement of the same production purpose:

(A) Assets:

[omissis]

(v) all rights and titles of intellectual and industrial property used and/or necessary for the performance of the Activity, as identified in the **Attachment 2.1.2(A) (v)** (the “**Intellectual and Industrial Properties**”);

[omissis]

2.3 Effects of the transfer of the Branch of Business

2.3.1 Starting from 00.00.00 hrs. of the Effective Date, and, in any case, without prejudice to the Termination Conditions under the subsequent paragraph 4.1;

(A) the Branch of Business shall be transferred to the Transferee in the state described in the Reference Accounting Statement *[omissis]*

(B) the Transferee:

(1) shall succeed to all active and passive legal relationships existing at the Effective Date which constitute the Branch of Business and, in particular:

(i) he shall obtain the property and/or the ownership of all goods and rights specified under the foregoing paragraph 2.1.2(A);

[omissis]

3. Price and method of payment

3.1 Price

3.1.1 The Parties agree that the consideration for the transfer of the Branch of Business amounts to Euro 1.00 (one point zero zero) (the “**Price**”).

3.1.2 The Parties reciprocally acknowledge that the Price shall be understood as all-inclusive consideration for the transfer of the Branch of Business and, hence, of every good and legal relationship comprised therein and that the determination of the Price took into account that the Transferee takes over the debts and liabilities of the Branch of Business indicated under paragraph 2.1.2(B) of this Agreement and in the Attachments referred to therein.

[omissis]

3.2 Method of payment

3.2.1 By signing this Agreement the Transferor acknowledges that he received in advance the payment of the Price from the Transferee, *[omissis]*

a) they declare that the payment of the net consideration for the transfer amounting to Euro 1.00 (one point zero zero) took place, as per request of the transferring party, through payment in cash;

[omissis]

Index no. 87084

Folder no. 37832

I, the undersigned attorney-at-law, BRUNO PANELLA, notary resident in Udine and registered in the Roll of Notaries of Udine, do certify that Messrs.:

- DEL PIERO Mrs. MICHELA, born in Gorizia on 21st February 1967, domiciled for the office at Campofornido (UD), Via Pietro Zorutti no. 98, with the signatory powers for this deed in the name and on behalf of the company:

“**CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**”, with registered office at Campofornido (UD), Via Pietro Zorutti no. 98, tax ID number, VAT ID number and registration number in the Register of Companies of Udine: 00164830309;

in her capacity as Chairwoman of the Board of Directors and legal representative of the company itself, in execution of the resolution of the Board of Directors of 19th December 2014;

- DEL MONACO Mr. LUIGI, born in Naples on 10th July 1964, domiciled for the office at Collecchio (PR), Via delle Nazioni Unite no. 4, with the signatory powers for this deed in the name and on behalf of the company:

- “**PARMALAT S.p.A.**”, with registered office at Collecchio (PR), Via delle Nazioni Unite no. 4, authorised share capital for Euro 1,940,000,000.00, subscribed and paid for Euro 1,831,068,945, tax ID number, VAT ID number and registration number in the Register of Companies of Parma: 04030970968;

as special attorney of the afore-mentioned company, in virtue of the power of attorney the signature of which was authenticated on 19th December 2014, index no. 50734/22578 of the Notary Carlo Maria Canali from Parma;

of whose personal identity I notary am certain, affixed their signatures in my presence at the bottom of the foregoing deed, in the margin of the ten intermediate sheets and on the attachments, except for the attachments (A), (B), (C) and (D), after I, notary, had read the deed itself, whereby I omitted to read the attachments, since I was expressly exempted from reading them by the Parties, at fifteen hours (15.00 hrs).

Attachment 2.1.2(A) (v) Part 4 List of intellectual and industrial properties

CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE S.C.A. Trademarks in FOREIGN COUNTRIES in course of validity

Number of application	Date of application	Number of registration	Date of registration	TRADEMARK	Countries where it was granted	Classes	Next expiry
85,797,609	07.12.2012	4,383,477	13.08.2013	[figurative trademark]	United States of America	29-30	13.08.2023 (specimens of use to be filed by 2019)
1,608,658	04.01.2013	TMA887,787	09.10.2014	[figurative trademark]	Canada	29-30	08.10.2029

This copy is true to the deed, provided with the afore-mentioned signatures, authenticated by me, which I issue, whereby I omitted all attachments except for the attachment 2.1.2(A) (v), for the uses allowed by the law.

Udine, 15th May 2015